
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Trento

PRIN PNRR 2022

T.R.A.N.S.

TRANSSEXUALS' RIGHTS AND ADMINISTRATIVE PROCEDURE
FOR NAME AND SEX RECTIFICATION

REPORT DELLA RICERCA BIENNALE

NOVEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2026

*

NOTE INTRODUTTIVE

Il progetto PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’intervento Next Generation EU, è nato con il fine di verificare come possano essere aggiornati e semplificati i percorsi legali di affermazione di genere in Italia (progettotrans.unimi.it).

Il gruppo di ricerca è costituito da professori e ricercatori di diritto afferenti alle Università degli Studi di Milano (unità capofila) e di Trento (unità partner).

In particolare, l’unità di Unimi è composta da Nicola Posteraro (PI, professore associato di diritto amministrativo) e Benedetta Liberali (professoressa associata di diritto costituzionale); l’unità di UniTrento è composta da Lucia Busatta (Vice PI, professoressa associata di diritto costituzionale), Andrea Magliari (professore associato di diritto amministrativo), Simone Penasa (professore associato di diritto pubblico comparato), Marta Tomasi (professoressa associata di diritto pubblico comparato) e Paola Widmann (professoressa associata di diritto processuale civile).

Per il tramite dei fondi di ricerca, il team ha poi reclutato tre assegnisti di ricerca: il dott. Francesco Dalla Balla (Unitrento, da febbraio 2024 a febbraio 2026), il dott. Giacomo Mingardo (Unimi, da marzo 2024 a febbraio 2025) e la dott.ssa Moena Verrengia (Unimi, da gennaio 2025 a febbraio 2026).

Il presente report sintetizza gli esiti della ricerca biennale, condotta attraverso lo studio dei contributi (scientifici, ma anche divulgativi) che sono stati nel tempo pubblicati sul tema, oltre che della giurisprudenza (nazionale e internazionale) intervenuta negli anni sull'argomento e del dialogo che il gruppo di studio ha avuto modo di intessere con persone che si sono per vari motivi (professionali e/o personali) occupate delle questioni inerenti all'oggetto dell'indagine.

Il lavoro si divide in due parti: nella prima parte si dà conto delle principali criticità del modello legislativo vigente; nella seconda parte si prova invece a immaginare una possibile riconsiderazione del ruolo della pubblica amministrazione (e del diritto amministrativo) nei percorsi di tal fatta.

Poiché riteniamo che alcune questioni specifiche necessitino di più tempo per potere essere debitamente indagate sotto il profilo giuridico, il report si concentra principalmente sul caso la persona interessata ad affermare il proprio genere sia maggiorenne, non coniugata e senza figli. Come si cercherà di spiegare meglio *infra*, infatti, l'indagine sulle problematiche giuridiche concernenti i percorsi legali di affermazione di genere intrapresi da minori d'età e sugli effetti prodotti sugli eventuali rapporti governati dal diritto di famiglia richiede un approfondimento dell'attività di ricerca (oltre che l'integrazione del *team* con ulteriori competenze disciplinari).

*

PARTE I

PRINCIPALI CRITICITÀ DEL MODELLO LEGISLATIVO VIGENTE

Al momento, chi voglia effettuare quella che la legge definisce una “rettificazione anagrafica di sesso” (e dunque: chi voglia ottenere dei documenti che siano in linea con la propria identità di genere) deve rivolgersi a un giudice; deve quindi dare avvio a un vero e proprio processo civile, per potere giuridicamente essere quello che davvero è: soltanto una volta che il giudice avrà accolto la sua domanda giudiziale (e la relativa sentenza sarà passata in giudicato), potrà allora ottenere dei documenti che siano in linea con il proprio effettivo genere di appartenenza.

Le norme che vengono in rilievo sono quelle della legge n. 164 del 1982 e quelle del d.lgs. n. 150 del 2011.

Quanto alla legge n. 164 del 1982, l'Italia è stato uno dei primi paesi europei a dotarsi di una normativa a tutela del diritto all'identità di genere; prima del nostro Paese, soltanto la Repubblica federale tedesca (l. 10.09.1980) e la Svezia (l. 21.04.1972) avevano provveduto in questo stesso senso.

Essa ha sancito il superamento del dogma della “immutabilità del sesso”; e, come ricordato anche dalla Corte costituzionale nel 2015, ha riconosciuto espressamente che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale e rientra nel *genus* dei diritti fondamentali e inviolabili della persona.

Quanto al decreto legislativo: si tratta di un provvedimento del 2011 che è intervenuto sugli aspetti processuali dei percorsi legali di affermazione di genere, prima disciplinati dagli artt. 2 e 3 della l. n. 164/1982. Esso ha assoggettato “le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso” al rito ordinario di cognizione, prescrivendo la notifica dell’atto di citazione introduttivo della causa al coniuge e ai figli dell’attore, quando esistenti, e confermando (ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, in continuità con il previgente tenore dell’art. 2, comma 3, della legge n. 164/1982) l’obbligatoria partecipazione del pubblico ministero al processo.

Sul punto è poi di recente intervenuto il cd. correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024, integrativo del d.lgs. n. 149/2022), che ha sostituito il precedente rinvio alla disciplina del “rito ordinario di cognizione” col rinvio al “rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie”.

Questo brevissimo *focus* sul rito ci consente di comprendere immediatamente che siamo al cospetto di un procedimento avente per legge struttura contenziosa, al quale non corrisponde, però, come è stato osservato dalla dottrina che si è occupata del tema, una vera e propria “controversia”, visto che non ha come oggetto uno scontro fra situazioni giuridiche confliggenti destinate l’una alla vittoria e l’altra alla soccombenza¹. Un procedimento giurisdizionale in cui, quando non vi siano coniuge e figli, manca addirittura il soggetto legittimato passivo da chiamare in giudizio (tant’è che siffatto soggetto viene fatto coincidere - giacché altrimenti mancherebbe una parte necessaria del processo -, con il pubblico ministero - il quale, però, già partecipa al giudizio in qualità di interveniente necessario ai sensi del citato art. 31 d.lgs. n. 150/2011).

Occorre chiarire che la persona interessata a intraprendere un percorso legale di affermazione di genere può oggi ottenere i desiderati nuovi documenti anche qualora non abbia effettuato (e non abbia intenzione di effettuare) un intervento chirurgico di affermazione di genere sui suoi caratteri sessuali primari².

Nel 2015, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno infatti chiarito che la persona può ottenere una rettificazione anagrafica pur se non abbia modificato e non abbia intenzione di modificare in futuro i suddetti caratteri sessuali primari.

¹ Un procedimento detto per questo “fittizio”, giacché, è stato evidenziato, nessun soggetto potrà, pur essendone in linea teorica sicuramente legittimato, vantare *de facto* un interesse concreto di intensità tale da consentirgli di impugnare la sentenza che autorizzi il mutamento chirurgico del sesso o quella che disponga la rettificazione degli atti di stato civile. E in effetti, dallo studio delle pronunce giurisprudenziali rese nel tempo sull’argomento non pare emergano casi in cui i chiamati in giudizio si siano opposti (nel corso del giudizio, ovvero proponendo appello avverso le sentenze di accoglimento delle domande giudiziali).

² Nel glossario delle linee guida SOC8, si legge che “GENDER-AFFIRMATION SURGERY (GAS) is used to describe surgery to change primary and/or secondary sex characteristics to affirm a person’s gender identity”. L’obiettivo delle linee guida SOC8 (SOC-8 guidelines), che saranno citate più volte in questo report, “is to provide clinical guidance to health care professionals to assist transgender and gender diverse (TGD) people in accessing safe and effective pathways to achieving lasting personal comfort with their gendered selves with the aim of optimizing their overall physical health, psychological well-being, and self-fulfillment. This assistance may include but is not limited to hormonal and surgical treatments, voice and communication therapy, primary care, hair removal, reproductive and sexual health, and mental health care. Healthcare systems should provide medically necessary gender-affirming health care for TGD people”.

Prima del 2015, la giurisprudenza era piuttosto “granitica” nel ritenere che l’intervento chirurgico di affermazione di genere fosse necessario presupposto perché la rettificazione anagrafica potesse essere disposta; per cui, nella pratica, potevano ottenere nuovi documenti solo le persone che avevano effettuato siffatti interventi all’estero, oppure quelle che li avevano effettuati in Italia (dopo essere state a ciò autorizzate dal giudice).

I giudici ritenevano che siffatti interventi fossero una *condicio sine qua non* per il rilascio dei nuovi documenti perché la legge afferma che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale (...) a seguito di intervenute modificazioni dei (...) caratteri sessuali” della persona che la richiede (art. 1 l. 164/1982)³. La giurisprudenza affermava che le richieste modificazioni dei caratteri sessuali erano quelle dei caratteri sessuali primari”; e dunque, affermavano che soltanto interventi su quei caratteri fossero atti a supportare la richiesta di rettificazione.

Nel 2015, le suddette Corti chiariscono che della normativa va data una lettura coerente con la Costituzione e col diritto convenzionale; e affermano che il trattamento chirurgico non si configura quale prerequisite per “accedere al procedimento di rettificazione anagrafica”, ma semplicemente come possibile, eventuale, mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona. In quest’ottica, esse riconoscono che la modifica dei caratteri sessuali richiesta dalla norma può interessare anche i soli cd. caratteri sessuali secondari.

Nell’offrire questa importante lettura del dato normativo, le pronunce hanno valorizzato l’art. 32 della Costituzione, giacché hanno evidenziato che imporre l’intervento chirurgico vuol dire sacrificare il diritto del singolo non solo ad autodeterminarsi, ma anche a conservare la propria integrità psico-fisica, dal momento che siffatti interventi potrebbero anche arrecare danni alla salute (per completezza, occorre precisare che la Corte costituzionale è poi tornata ad occuparsi del tema nel 2017, con la sentenza n. 180/2017 e con l’ordinanza n. 185/2017, sempre confermando che l’intervento chirurgico non è presupposto indefettibile per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso).

*

Nonostante l’alleggerimento rispetto al passato, il sistema vigente di rettificazione anagrafica del sesso continua a presentare profili di criticità significativi, ai quali non ha posto esauriente rimedio neppure il recente intervento legislativo attuativo della riforma Cartabia.

In primo luogo, la procedura non appare funzionale alle esigenze della persona transgender sotto il profilo temporale.

È vero che, come emerso nel corso della ricerca, i tempi di definizione del procedimento non sono, in linea generale, equiparabili a quelli ordinariamente riscontrabili nella giustizia

³ Benché l’art. 1 della l. 164/1982 faccia riferimento genericamente ai “caratteri sessuali”, senza specificare se primari o secondari, la suddetta interpretazione riteneva – alla luce delle conclusioni proposte dalla Corte costituzionale nella pronuncia del 23 maggio 1985 n. 161 (la quale configurava l’intervento chirurgico come unica “terapia” atta a supportare il superamento della “sindrome”) – il riferimento ai caratteri primari. Secondo questa lettura, che ancorava la rettificazione anagrafica del sesso ad un dato oggettivo (quale la modificazione dell’apparato genitale), il rilascio dei nuovi documenti era condizionato da un’assoluta corrispondenza tra *soma* e *psiche*, la quale non poteva che trovare realizzazione mediante un intervento chirurgico volto all’adeguamento dei caratteri sessuali primari rispetto al nuovo genere.

civile italiana, soprattutto presso gli uffici giudiziari di dimensioni medio-piccole; tuttavia, non sono infrequenti i casi in cui la decisione del giudice intervenga anche a distanza di anni dalla proposizione della domanda: un simile arco temporale risulta difficilmente conciliabile con l'esigenza di assicurare una tutela effettiva di diritti che la Corte costituzionale ha qualificato come fondamentali, incidendo direttamente sulla sfera più intima della persona.

In ogni caso, il fatto che in alcune realtà territoriali la rettificazione anagrafica riesca a essere ottenuta in tempi significativamente più contenuti non vale a escludere la criticità del sistema, ma contribuisce anzi a metterne in luce un ulteriore profilo problematico, rappresentato dalla marcata difformità applicativa sul territorio nazionale. La variabilità dei tempi di definizione del procedimento in funzione del singolo ufficio giudiziario di adizione determina, infatti, una disparità di trattamento difficilmente giustificabile con riferimento all'esercizio di diritti fondamentali, la cui tutela non dovrebbe essere rimessa a fattori contingenti o organizzativi. Ne discende l'esigenza di una più puntuale previsione di termini procedurali uniformi, idonei a garantire livelli di tutela omogenei e prevedibili sull'intero territorio nazionale.

In secondo luogo, la procedura presenta rilevanti criticità sotto il profilo dei costi.

Il ricorso all'assistenza legale è, di fatto, imprescindibile; ciò comporta che la persona, laddove non possa accedere al patrocinio a spese dello Stato, debba sostenere l'onere di un compenso professionale non a tutte le persone economicamente accessibile. A tali spese si aggiunge il contributo unificato; e, non di rado, il costo della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice nel corso del processo qualora la documentazione prodotta sia ritenuta insufficiente o inidonea a fondare la decisione.

Quanto al contributo unificato, viene generalmente richiesto il versamento del contributo previsto per le cause di valore indeterminato (pari ad € 518,00), sulla base dell'assunto che il procedimento di rettificazione anagrafica rientri tra le controversie soggette al regime ordinario⁴; quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, sebbene l'abrogazione dell'originario obbligo di CTU previsto dalla legge n. 164/1982 abbia formalmente eliminato il carattere necessario di tale mezzo istruttorio, la prassi dimostra come il giudice continui a farvi ricorso in presenza di documentazione ritenuta non completa o non sufficientemente persuasiva, ovvero in ragione di orientamenti consolidati presso il singolo Tribunale⁵.

Ne risulta un carico economico complessivo che, sommando compensi professionali, contributo unificato, i costi connessi alla produzione della documentazione medica richiesta in giudizio (relazioni psicologiche ed endocrinologiche), nonché, ove disposta, eventuali spese di traduzione asseverata della documentazione formata all'estero e costi della consulenza tecnica, può raggiungere importi considerevoli. Tale onerosità rischia

⁴ Anche se alcuni uffici giudiziari ritengono che si tratti di procedimento relativo allo stato civile, con conseguente esenzione dal pagamento, e altri prevedono il versamento di importi ridotti (pari ad € 98,00). Cfr., ad es., https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC449429; https://www.tribunale.messina.it/rettificazioni-in-materia-di-attribuzioni-di-sesso_111.html. Tale frammentazione applicativa determina una evidente disparità di trattamento tra persone che versano in situazioni identiche, dipendente unicamente dal foro territorialmente competente. Poiché la competenza è radicata nel luogo di residenza dell'istante, l'incidenza economica del procedimento può variare in modo significativo, con un effetto discriminatorio difficilmente giustificabile sul piano dell'eguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale.

⁵ La CTU, pur configurandosi come strumento di ausilio tecnico al giudice, comporta un aggravio economico significativo, posto che le relative spese sono anticipate dalla parte istante, anche quando la nomina non sia stata da essa sollecitata.

di tradursi in un serio ostacolo all'effettivo esercizio del diritto all'identità di genere, incidendo in modo particolare sulle persone che versano in condizioni di fragilità economica (e non possano comunque accedere al cd. gratuito patrocinio) e producendo, di fatto, una selezione censitaria nell'accesso alla tutela giurisdizionale.

In terzo luogo, il ricorso al processo civile presenta un elevato potenziale stigmatizzante per la persona interessata ad affermare legalmente il proprio genere. L'accertamento giurisdizionale, strutturato secondo una logica (fittiziamente, come visto) contenziosa, è spesso vissuto dalle persone trans come un'ingerenza intrusiva da parte di soggetti estranei nel percorso di costruzione della propria identità. La procedura giudiziale viene percepita come una verifica dall'esito incerto, che si innesta su un percorso personale già complesso e, in molti casi, segnato da vulnerabilità.

Tutto ciò impatta sulla scelta delle persone interessate a ottenere la rettifica dei propri documenti, con tutto ciò che ne consegue sul piano pratico: la permanenza di documenti non aggiornati espone la persona transgender a una condizione strutturale di "insicurezza sociale", con un'intensificazione di vissuti traumatici quali "dissociazione, depersonalizzazione e frammentazione del sé". Il documento di identità non conforme all'identità di genere affermata può, infatti, produrre episodi ricorrenti di misgendering, percepiti come microaggressioni e come pericoli improvvisi e imprevedibili in tutte le situazioni in cui ne sia richiesta l'esibizione (ne sono esempi i controlli da parte delle forze di polizia, l'accesso a servizi pubblici e privati, la partecipazione a procedure concorsuali, lo svolgimento di attività lavorative o accademiche, nonché l'esercizio del diritto di voto). In tali contesti, l'utilizzo del dead name e di pronomi non adeguati comporta "forme di invalidazione psicologica ed epistemica" e può determinare outing indesiderati con le relative nefaste conseguenze psichiche, soprattutto quando tali situazioni si verificano alla presenza di terzi; queste dinamiche contribuiscono a compromettere in modo significativo la sicurezza, la dignità e il benessere psichico della persona, confermando come l'attuale assetto procedimentale incida non solo sul piano formale del riconoscimento giuridico, ma anche sulla concreta possibilità di vivere socialmente la propria identità di genere.

Tali difficoltà risultano ulteriormente accentuate per almeno due ordini di ragioni.

Da un lato, la prassi giudiziaria richiede abitualmente che la persona alleggi alla domanda una documentazione medica che sia idonea a supportare la richiesta. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto e continua a ritenere necessario che la persona produca una relazione redatta da uno psicologo (o da uno psichiatra) atta a diagnosticare una disforia di genere, nonostante: a) la legge non prescriva alcun obbligo in tal senso (l'esigenza di una documentazione probatoria di tipo medico-psicologico da allegare all'atto introduttivo del giudizio è il frutto di un'elaborazione pretoria); b) sia ormai pacifico che non tutte le persone trans soffrano di disforia di genere (e che l'incongruenza di genere non possa prescindere essere trattata come una patologia)⁶.

⁶ Grazie all'evoluzione della scienza psichiatrica internazionale, l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'effettuare l'undicesima revisione delle linee guida diagnostiche contenute nell'International Classification of Diseases (ICD), nel 2019 ha de-patologizzato (recte: de-psichiatrizzato) l'esperienza trans, spostando l'incongruenza di genere (non si parla più di disforia, nell'ICD-11) dai disordini mentali alle condizioni relative alla salute sessuale. La categoria diagnostica –psicopatologica- di Disforia di Genere – ancora presente nel DSM 5-TR- presuppone una sofferenza clinicamente significativa e una compromissione del funzionamento personale. Essa, che storicamente è stata fatta erroneamente coincidere con l'incongruenza di genere, è oggi un fenomeno clinico riconosciuto come distinto dalla

Dall'altro lato, la persona interessata è frequentemente chiamata a comparire fisicamente dinanzi al giudice per sostenere la propria domanda. In molti casi, il giudice ritiene necessario “sentire” e “vedere” la persona, al fine di verificare la coerenza tra l'identità di genere da essa affermata e il suo aspetto/il suo comportamento⁷. Tale prassi solleva rilevanti criticità: da una parte, la comparizione personale può incidere negativamente sulla serenità della persona coinvolta (la presentazione della persona trans di fronte al giudice aumenta l'esperienza stressogena di giudizio e stigma da questa vissuta); dall'altro, essa presuppone implicitamente che l'affermazione dell'identità di genere debba necessariamente accompagnarsi a una modificazione dell'aspetto esteriore, apprestata mediante interventi di chirurgia estetica e/o terapie ormonali (si tratta di un presupposto non corrispondente alla pluralità delle esperienze trans, poiché molte persone affermano la propria identità di genere senza ricorrere ad alcun tipo di trattamento medico o chirurgico) e riflette una visione stereotipata dell'identità di genere, fondata sull'assunto che una persona debba possedere determinate caratteristiche estetiche, adottare specifici codici di abbigliamento o conformarsi a determinati comportamenti per poter essere riconosciuta come appartenente a un genere specifico⁸. Nel procedere nel senso suddetto, i Tribunali risultano invero influenzati dall'attuale normativa, che, come rilevato supra, subordina l'accoglimento della domanda di

varianza di genere, non presente in tutte le persone transgender o gender variant. Diventa pertanto escludente delle soggettività che non provano tale sofferenza, che rischiano di essere alienate nei fatti dal diritto di affermazione legale; e contribuisce a mantenere la narrativa stereotipica della “necessaria sofferenza” delle persone transgender, non più condivisibile secondo letteratura scientifica. In tal modo, la persona è di fatto costretta a rivolgersi a uno specialista della salute mentale per ottenere una certificazione diagnostica anche quando non soffre di disforia). Nel glossario delle linee guida SOC8, la GENDER INCONGRUENCE è definita come “a diagnostic term used in the ICD-11 that describes a person’s marked and persistent experience of an incompatibility between that person’s gender identity and the gender expected of them based on their birth-assigned sex”. La GENDER DYSPHORIA è, invece, descritta come “a state of distress or discomfort that may be experienced because a person’s gender identity differs from that which is physically and/or socially attributed to their sex assigned at birth. Gender Dysphoria is also a diagnostic term in the DSM-5 denoting an incongruence between the sex assigned at birth and experienced gender accompanied by distress. Not all transgender and gender diverse people experience gender dysphoria”. Come sottolineato dalle stesse linee guida WPATH, “because of historical and current stigma, TGD people can experience distress or dysphoria that may be addressed with various gender-affirming treatment options”, ma “not all trans- gender and gender diverse people experience gender dysphoria”. In esse, si legge, poi, che “Gender incongruence is no longer seen as pathological or a mental disorder in the world health community. Gender Incongruence is recognized as a condition in the International Classification of Diseases and Related Health Problems, 11th Version of the World Health Organization (ICD-11)”.

⁷ Interrogatorio di parte attrice che viene poi spesso richiamato in sentenza al fine di confermare “l'adeguato livello di identificazione con l'altro sesso”: cfr. Tribunale Roma, 24 luglio 2023, n. 11657.

⁸ V. ad esempio pronuncia del Tribunale di Roma, 04 agosto 2017, n. 15902 «il trattamento ormonale femminilizzante [...] ha prodotto un risultato di evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esteriore di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile)»; ovvero, la decisione del Tribunale di Milano, 04 novembre 2021, n. 8952 «nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, la quale, comparsa nell'udienza [...] in abiti e acconciatura maschili, ha –con voce anch'essa maschile –dichiarato [...]» e quella del Tribunale di Como, 13 luglio 2021, n. 731 «Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, P. presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura, la barba e la voce». Senza considerare che tale ascolto talvolta è anche oneroso per la parte, specie quando la persona risiede all'estero è costretta ad affrontare spostamenti onerosi e situazioni di esposizione indesiderata.

rettificazione anagrafica all'avvenuta modificazione dei caratteri sessuali -quantomeno- secondari (cfr. art 1 l. n. 164/82; non a caso, i giudici richiedono spesso anche la produzione di documentazione attestante l'effettuazione di interventi chirurgici sui caratteri sessuali secondari o l'avvio/l'assunzione di terapie ormonali sostitutive)⁹.

In altre parole, allo stato va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte cost. 180 del 2017).

*

PARTE II

DALLA GIURISDIZIONE AL PROCEDIMENTO: UNA POSSIBILE RICONSIDERAZIONE DEL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Le premesse culturali, giuridiche e scientifiche su cui si fondava l'impianto della legge n. 164/1982 sono progressivamente mutate e sollecitano oggi un cambio del paradigma normativo.

Dal punto di vista più strettamente giuridico, la giurisprudenza è ormai univoca nel riconoscere l'esistenza di un diritto (fondamentale) all'identità di genere.

In quella costituzionale, l'evoluzione delle coordinate ermeneutiche di fondo emerge esplicitamente dal raffronto della sentenza n. 98/1979 con gli arresti più recenti.

Negli anni '70, infatti, la Consulta gettava le basi per i lavori preparatori della legge n. 164/1982 (così, Corte cost. sent. n. 161/1985, § 3 *in diritto*), affermando che "*i diritti inviolabili dell'uomo*", a cui allude l'art. 2 Cost., hanno carattere tipico e – per beneficiare di adeguata tutela avanti al Giudice delle leggi – devono trovare copertura espressa nelle norme costituzionali "*concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali*". Secondo la Corte (che si era trovata a decidere il caso di una persona che aveva richiesto al Tribunale la modifica dell'identità anagrafica, a seguito di un intervento di rimozione degli organi genitali maschili) non esistevano perciò "*altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti*". Nel caso di specie, "*le norme costituzionali invocate non pong[ono] fra i diritti inviolabili dell'uomo quello di far riconoscere e registrare un sesso esterno diverso dall'originario, acquisito con una trasformazione chirurgica per farlo corrispondere a una originaria personalità psichica*". Negli anni più recenti, con la sentenza n. 221/2015 e le successive nn. 180/2017, 269/2022, 66/2024 e 143/2024, ha posto univocamente il "*riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)*".

L'evoluzione giurisprudenziale è condivisa anche dalle Corti internazionali: la CEDU, inizialmente, ha stabilmente escluso la possibilità di individuare nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la legittimazione giuridica per il riconoscimento

⁹ È per questo che, secondo Corte cost. n. 269/2022 spetta al Tribunale ordinario, in particolare, "accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali".

dell'identità di genere negli ordinamenti interni (cfr. *Rees v. UK*; *Cossey v. UK*; *X, Y and Z v. UK*; *Sheffield and Horsham v. UK*), ricostruendo in termini esclusivamente biologici l'attribuzione anagrafica del sesso. A partire dalla sentenza 11 luglio 2002, *Goodwin v. UK*, però, la Corte ha ritenuto che il par. 14 ponga in capo agli Stati contraenti un'obbligazione di natura positiva, avente ad oggetto la definizione di un procedimento mediante il quale sia possibile addivenire alla rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso. Successivamente, i Giudici di Strasburgo sono intervenuti a più riprese, affermando - ad esempio - l'obbligo degli Stati di prevedere procedure veloci e trasparenti per la modifica dell'identità anagrafica delle persone *transgender* (11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*) e il divieto di subordinare il riconoscimento giuridico dell'identità di genere alla modifica chirurgica del sesso (1° dicembre 2022, *A.D. e altri v. Georgia*). Anche la Corte di Giustizia dell'UE ha fatto proprie, ai sensi degli artt. 7 e 52 CDFUE, le acquisizioni giurisprudenziali della CEDU, soppesando la tutela giuridica dell'identità di genere alla luce degli artt. 20 e 21 TFUE in materia di cittadinanza europea, libertà di circolazione e soggiorno (sentenza 4 ottobre 2024, C-4/23, *Mirin*) e del Reg. (UE) n. 679/2016, cd. GDPR (sentenza 13 marzo 2025, C-247/2023, *Deldits*).

*

Una prima ipotesi di riforma del percorso potrebbe certamente essere quella che guarda a una procedura giurisdizionale alleggerita, valorizzando, ad esempio, gli strumenti della volontaria giurisdizione in luogo dell'attuale processo contenzioso. Si tratta di una prospettiva che risponde all'esigenza di semplificare l'iter e di ridurre l'impatto sulla persona interessata, senza tuttavia metterne radicalmente in discussione l'impianto.

Con il progetto di ricerca TRANS il gruppo ha però voluto provare a spingersi oltre tale opzione, mettendo in campo il diritto amministrativo e, più in particolare, operando uno spostamento concettuale dal processo al procedimento. In questo senso, ci si colloca in linea con quanti, già in precedenza, hanno auspicato un trasferimento del procedimento fuori dalla sede giurisdizionale. La riflessione muove anche dall'osservazione comparata di altri ordinamenti, per tradizione giuridica e modelli istituzionali affini a quello italiano, nei quali i percorsi di affermazione di genere sono stati ormai de-giurisdizionalizzati senza particolari difficoltà applicative.

Ciò induce a ritenere che anche nell'ordinamento italiano le originarie esigenze di sottoporre tali domande a uno scrutinio giudiziale pieno possano essersi attenuate, o, quantomeno, che possano essersi profondamente trasformate, rendendo necessario un ripensamento dell'attuale percorso legale.

L'attenzione rivolta al diritto amministrativo non nasce, è bene chiarirlo, da una mancanza di fiducia nella giurisdizione. Al contrario, il ruolo dei giudici è stato ed è tuttora decisivo nel colmare le lacune della disciplina vigente e nel promuovere la tutela dei diritti delle persone transgender in senso costituzionalmente orientato.

Piuttosto, l'idea di un allontanamento dalla sede processuale muove dalla convinzione che strumenti diversi dal processo possano risultare oggi maggiormente coerenti con la natura degli interessi coinvolti e con l'esperienza concreta delle persone interessate. In questa prospettiva, l'eventuale sostituzione della pronuncia giudiziale con il procedimento amministrativo rappresenta anche un'occasione per valorizzare il ruolo e le potenzialità

dell'amministrazione nel prendersi efficacemente cura dei diritti della persona, secondo una lettura che mette al centro l'amministrato e non soltanto l'esercizio autoritativo e/o discrezionale del potere.

Se è vero che una procedura amministrativa potrebbe incidere positivamente su profili quali i tempi e i costi dell'accesso al riconoscimento giuridico dell'identità di genere, riducendo gli oneri economici e procedurali oggi gravanti sulla persona, è tuttavia su un piano più sostanziale che emergono le criticità maggiori del modello attuale.

Come detto, il processo civile, per come strutturato, espone infatti l'individuo a una forma di scrutinio che può risultare fortemente invasiva e foriera di disagio, soprattutto per chi non abbia dimestichezza con il linguaggio e le dinamiche del contenzioso giudiziario, e che rischia di essere percepita come una forma di sospetto o di messa in discussione della propria esperienza identitaria.

*

Nell'immaginare la strutturazione di un procedimento amministrativo che consenta a una persona (maggiormente, non coniugata e senza figli) di affermare il proprio genere davanti alla p.A., occorre anzitutto verificare quali aspetti dell'attuale sistema si debbano replicare e quali invece si possano/debbero evitare di riproporre: non basta immaginare di sostituire la p.A. al giudice.

NB: La necessità di riflettere per ora sulla sola richiesta avanzata da una persona maggiormente non coniugata e/o senza figli deriva dal fatto che: - per quanto attiene alla richieste di rettificazione avanzate da minori di 18 anni, ci pare che sia necessario effettuare uno studio più ampio della questione, anche per verificare come le altre scienze coinvolte nell'indagine del tema abbiano affrontato e stiano affrontando l'argomento; - per quanto attiene ai casi in cui siano coinvolti coniugi e/o figli, sono emersi casi in cui lo spazio di confronto giurisdizionale ha invero giovato alle persone interessate; in altre parole, ci pare che queste fattispecie richiedano uno studio più approfondito, per capire se in questi casi non sia il caso di lasciare in vita il confronto con il giudice (e ciò, non perché si ammetta che coniuge e figli possano opporsi alla scelta della persona che afferma il proprio genere¹⁰; ma perché si ritiene che debba verificarsi se in quella sede possano essere meglio tutelati gli interessi coinvolti)¹¹.

¹⁰ Si è detto infatti che il coniuge e i figli partecipano alla procedura non già perché interessati ex art. 100 c.p.c. ad opporsi alla volontà della persona istante, ma perché risulta inevitabilmente necessario renderli edotti dell'eventualità che la domanda giudiziale venga accolta, in quanto destinata a produrre effetti giuridici ridondanti nei loro rapporti giuridici con la parte attrice (id est, ad esempio, secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 2014, provocherà d'ufficio lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e la sua trasformazione in "unione civile registrata").

¹¹ Resta inteso che, se pure si volesse tenere in questi casi fermo il coinvolgimento del giudice, ci si dovrebbe preoccupare di eliminare tutte quelle storture che attualmente impattano negativamente sul diritto all'identità di genere della persona; e quindi, ci si dovrebbe preoccupare di: eliminare il riferimento normativo alla modificazione dei caratteri sessuali, anche solo secondari (v. infra); riflettere sulla opportunità di chiedere la corresponsione di un contributo unificato per causa dal valore indeterminabile (e, prima ancora, riflettere sulla eventualità di assoggettare il procedimento alla volontaria giurisdizione); stabilire, normativamente, che la persona non deve produrre alcunché, da un punto di vista medico, nel momento in cui afferma la richiesta (v. infra).

1. Sulla modificazione dei caratteri sessuali (quantomeno secondari) richiesta dalla attuale legge.

Al momento, la legge richiede, come rilevato *supra*, che la persona interessata a ottenere la rettificazione provi di avere subito delle modificazioni dei propri caratteri sessuali secondari.

La persona, dunque, stando al dettato normativo, per potere affermare il proprio genere deve a rigore sottoporsi a una terapia ormonale sostitutiva e/o effettuato degli interventi chirurgici di affermazione di genere diversi da quelli inerenti ai caratteri sessuali primari (es. mastoplastica additiva, femminilizzazione del viso nel caso di persone AMAB, ecc.).

Il requisito, come rilevato, non convince: non è detto che la persona trans abbia intenzione di assumere terapie ormonali e/o effettuare interventi chirurgici sui caratteri sessuali secondari, per affermare il proprio genere¹²; senza contare che condizionare l'affermazione di genere a una modificazione corporea significa legarsi a degli stereotipi di genere che non sono accettabili (e che sono invero sconfessati da tutte quelle realtà che oggi insegnano quanto aspetti e comportamenti non siano per forza di cose tipici di un certo genere).

Dunque, nella costruzione di un procedimento amministrativo, occorre tener conto del fatto che non si può pretendere -non solo la modificazione dei caratteri sessuali primari, ma neppure- la modificazione dei soli caratteri sessuali secondari.

2. Sulla diagnosi di disforia di genere allo stato richiesta dai Tribunali.

Come rilevato *retro*, la giurisprudenza, anche se la legge nulla dispone invero a questo proposito, richiede stabilmente l'allegazione di una documentazione di natura medico-psicologica a sostegno della domanda di rettificazione anagrafica.

Più in particolare, i Tribunali chiedono l'allegazione di documentazione clinica idonea a diagnosticare una disforia di genere (e, in casi minori, una incongruenza di genere) della persona trans; tale impostazione, tuttavia, appare difficilmente sostenibile alla luce delle acquisizioni maturate nel tempo sul piano scientifico (acquisizioni che sono invero già state recepite dagli ordinamenti comparati).

I giudici sono senz'altro condizionati sul punto non solo dalla storia che ha visto per molto tempo la psichiatrizzazione della diversità di genere e la prescrizione di un lungo percorso psicologico obbligatorio per l'accesso all'affermazione di sé, ma anche da quanto nel tempo è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale/di legittimità, che, pure di recente, ha espressamente affermato che il giudice deve, con rigore, accertare (non solo che siano intervenute le modificazioni dei caratteri sessuali secondari, ma anche): 1 - il

¹² Le stesse linee guida SOC8 affermano che "Transitioning may or may not involve hormones and/or surgeries to alter the physical body". E ciò in quanto "Transgender and gender diverse (TGD) persons may require medically necessary gender-affirming hormone therapy (GAHT) to achieve changes consistent with their embodiment goals, gender identity, or both". E ancora: "Gender-affirming interventions include puberty suppression, hormone therapy, and gender-affirming surgeries among others. It should be emphasized there is no 'one-size-fits-all' approach and TGD people may need to undergo all, some, or none of these interventions to support their gender affirmation".

completamento del percorso individuale, attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta; 2 - la serietà e l'univocità del percorso scelto e dell'intento; 3 - le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo; 4 - l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.

Il confronto con professionisti della salute mentale specializzati sul tema ha consentito di mettere in discussione l'idea che l'intervento della psicologia debba costituire un presupposto *imprescindibile* del percorso legale.

In altre parole: il suddetto confronto induce a chiedersi se sia davvero necessario che la persona si rivolga a uno psicologo o a una psicologa prima di avanzare la propria richiesta; come si vedrà, tali interrogativi non sono neutri, poiché incidono direttamente sulla configurazione del potere chiamato a decidere sull'istanza e sulla sua natura - vincolata, discrezionale o tecnico-discrezionale - a seconda dei presupposti che si ritengano necessari.

In altri termini: la questione della semplificazione dei procedimenti legali di affermazione di genere non può essere ricondotta esclusivamente a un problema di allocazione della competenza tra giudice e pubblica amministrazione, ma si inserisce in un più ampio processo di depatologizzazione dell'esperienza trans. Il semplice mutamento del contenitore procedurale, infatti, non è di per sé sufficiente, se non è accompagnato da una riflessione critica sui requisiti sostanziali cui viene subordinato l'accoglimento della domanda.

I professionisti della salute mentale hanno da tempo chiarito che:

a) l'identità di genere è un'esperienza interna, autodichiarata, esito di processi introiettivi e di attribuzione di significati di esperienze umane fisiologiche; b) la varianza di genere, siccome non è una condizione patologica, non necessita di un intervento clinico: l'esperienza trans non può essere "certificata" mediante strumenti clinici assimilabili a quelli utilizzati per l'accertamento di una patologia; c) l'idea che l'identità di genere costituisca un fenomeno da accertare o validare attraverso strumenti medici o psicologici è stata progressivamente superata a favore di una concezione che valorizza il diritto al libero sviluppo della personalità e all'identità personale; d) risulta problematica la richiesta di definire e verificare in terza persona un'identità che, per sua natura, si costituisce come esperienza soggettiva in prima persona e che non sempre si esplicita - né deve necessariamente farlo - attraverso comportamenti o conformazioni corporee stereotipiche; e) sebbene un clinico adeguatamente formato disponga degli strumenti necessari per riconoscere una condizione di incongruenza di genere, egli non ha la possibilità di procedere a una verifica oggettiva del vissuto identitario della persona: nonostante i persistenti tentativi di individuare criteri standardizzati di accertamento, i

professionisti ribadiscono che non esistono strumenti idonei a “provare” un’identità; f) la richiesta al professionista di certificare il vissuto identitario rischia di non essere soddisfabile in assoluto, soprattutto quando viene associata all’accertamento di “serietà” della scelta, intesa come “irreversibilità” e “compiutezza”.

Inoltre, è stato evidenziato che: a) i percorsi di supporto psicologico non possono coincidere con un’istanza di controllo, perché questa ne comprometterebbe l’efficacia e la natura: essi si fondano sulla volontarietà (tant’è che le ricerche condotte in ambito psicologico evidenziano la nocività di un percorso clinico per le persone transgender nella fase di richiesta di riconoscimento anagrafico del proprio genere in assenza di un reale bisogno individuale); b) continuare a postulare, anche solo implicitamente, che l’accesso al riconoscimento giuridico dell’identità di genere debba essere mediato da una diagnosi psicologica (anche solo di incongruenza di genere) significa di fatto perpetuare una lettura patologizzante dell’esperienza trans, in contrasto con l’evoluzione scientifica e con una concezione dell’identità di genere fondata sull’autodeterminazione; c) la previsione di un percorso “diagnostico” obbligatorio quale presupposto dell’accesso al riconoscimento giuridico dell’identità di genere espone l’individuo ad un’ulteriore esperienza di riattivazione traumatica, definibile all’interno del fenomeno del *gatekeeping*¹³: l’obbligatorietà di ottenere una relazione ha un profondo effetto destabilizzante sulla persona, che viene sottoposta alla pressione di dover dimostrare la propria identità e di doversi adattare a ciò che il sistema richiede, onde evitare di essere valutata e giudicata inadatta o incoerente (ciò amplifica inevitabilmente vissuti di inadeguatezza ed alienazione, e non può che compromettere l’autenticità del percorso di accompagnamento, inibendo la possibilità di esplorazione del sé in un contesto sicuro¹⁴).

¹³ Il termine descrive l’esperienza per cui la persona non può autodeterminare il proprio Sé, esperienza psicologica che dovrebbe essere fisiologica per ognuno, ma bensì c’è un terzo che si arroga il diritto di poter definire l’altro. A livello psicoemotivo, il *gatekeeping* alimenta vissuti di impotenza e di frustrazione tali da poter esitare in esperienze depressive e ansiose significative, che, all’interno del fenomeno più ampio del *minority stress*, può anche esitare in ideazione e agiti autolesivi. Le persone transgender riferiscono come l’obbligatorietà di un assessment psicologico o psichiatrico per accedere al diritto della rettifica anagrafica sia una procedura umiliante ed estremamente costosa da un punto di vista emotivo (European Commission, Legal gender recognition in EU: the journey of trans people towards full equality, 2020).

¹⁴ La presentazione di certificazioni mediche, diagnosi o documentazione relativa a interventi, come condizione per essere riconosciuti, comporta che la validazione dell’identità passi necessariamente attraverso figure esterne. Questo meccanismo, come evidenziano psicologi e psicoterapeuti, pur non essendo violento in senso fisico, produce un effetto simbolico che può compromettere la dignità personale, indebolire la percezione di sé e influenzare negativamente la salute psicologica, la relazione con la comunità e il rapporto di fiducia con le istituzioni. L’identità di genere viene trattata come condizione da validare esternamente: questo circolo vizioso produce un accumulo di stress, con effetti sulla salute mentale e sulle possibilità di partecipazione sociale. Inoltre, lo spazio psicologico perde così la sua funzione di luogo di esplorazione autentica del sé per trasformarsi in un ambito valutativo percepito come minaccioso: il professionista della salute mentale chiamato a svolgere un ruolo di giudice identitario, diviene una figura da temere o, in alcuni casi, da ingannare, con un evidente pregiudizio tanto per la persona quanto per la qualità dell’intervento clinico.

Siffatte riflessioni inducono a ritenere che non sia corretto richiedere l'allegazione -non solo di una documentazione atta a diagnosticare la disforia di genere, ma neppure - di una documentazione atta a diagnosticare (o anche solo attestare) una incongruenza di genere (*recte*, che la persona "sia davvero trans").

In altre parole, la psicologia induce a ritenere che la rettificazione anagrafica debba essere espressione di una scelta identitaria che attiene alla sfera più intima della persona; e che il principio di autodeterminazione debba assumere un ruolo centrale, imponendo di ripensare il procedimento non come un meccanismo di verifica esterna, ma come uno strumento di riconoscimento giuridico della realtà vissuta dal soggetto interessato.

E in effetti, le più recenti legislazioni europee in materia di rettificazione anagrafica sembrano essersi già allineate a questi approdi, dal momento che non richiedono più la produzione di diagnosi psicologiche o psichiatriche/l'allegazione di documentazione psicologica-psichiatrica quale presupposto per l'esercizio del diritto.

L'adozione di un procedimento amministrativo demedicalizzato, fondato sulla dichiarazione dell'interessato e privo di requisiti patologizzanti, appare dunque coerente con questa evoluzione e consente di superare definitivamente un approccio che, anche quando formalmente neutro, rischia di riprodurre logiche di controllo incompatibili con il riconoscimento pieno dell'identità di genere come dimensione dell'autonomia personale.

*

Sull'ammissibilità di un modello elettivo

In altre parole, l'esperienza trans ci insegna che non è corretto chiedere alla persona di allegare una documentazione che sia atta a supportare la propria richiesta; e che, prima ancora, non è corretto rimettere a un terzo l'accertamento circa l'effettiva identità di genere di una persona.

Dunque, se è vero che: il giudice deve, allo stato, accertare: 1 - che siano intervenute le modificazioni dei caratteri sessuali secondari; 2 - il completamento del percorso individuale, attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta; 3 - la serietà e l'univocità del percorso scelto e dell'intento; 4 - le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo; 5 - l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;

e che, invece, alla luce di quanto rappresentato finora: - non è plausibile richiedere la modificazione dei caratteri sessuali, anche solo secondari; - l'esperienza trans ci insegna che non è corretto parlare di completamento del percorso, sia perché non tutti i percorsi sono identici, per cui non è possibile stabilire con esattezza come debbano iniziare e, soprattutto, come e quando debbano finire, sia perché non è corretto immaginare che i percorsi a un certo punto si completino; - non è corretto chiedere a questi fini alla persona

di esibire una documentazione che comprovi la sussistenza di una diagnosi di incongruenza (o, peggio, di disforia) di genere; - come si dirà meglio infra, non si può ritenere che la scelta – personale - di affermare il proprio genere sia irreversibile;

allora, va da sé che nulla di quello che il giudice dovrebbe accertare risulta concretamente accertabile, ovvero può ritenersi opportuno che venga accertato¹⁵.

In altri termini, lo studio dell'argomento induce a ritenere maggiormente compatibile con l'esperienza trans un modello elettivo, che, in luogo di quello ascrivivo attuale, consenta alla persona interessata di affermare in modo pieno il proprio genere.

In quest'ottica, invece, il ricorso al giudice postula necessariamente l'adesione a un modello ascrivivo, in cui scarso spazio è attribuito all'autodeterminazione del singolo. In tal caso, infatti, si ammette che a un soggetto terzo spetti il compito di accertare la fondatezza della richiesta avanzata dalla persona interessata.

Nel momento in cui si ritiene opportuno superare un modello ascrivivo, in favore di un modello elettivo, e l'accertamento da parte di un soggetto terzo non è più né necessario, né auspicabile - risultando anzi inaccettabile, alla luce di quanto evidenziato in precedenza - viene meno, allora, anche l'esigenza di individuare nel giudice il terzo garante competente a scrutinare le domande di rettificazione.

In altre parole, muovendo da un modello ascrivivo a uno elettivo, nulla osta a che sia l'amministrazione detentrica dei registri su cui la volontà della persona intende incidere a raccogliere e a registrare, appunto, la suddetta volontà.

La persona istante dovrebbe, secondo tale prospettiva ricostruttiva, poter presentare all'amministrazione pubblica una richiesta di rettificazione anagrafica (*id est*: una richiesta di annotazione di un diverso marcatore di genere nei registri dello stato civile/sui documenti, e, se ritiene, di modifica del prenome/dei prenomi¹⁶) semplicemente *dichiarando* di affermare un'identità di genere che non coincide con il marcatore di genere indicato sui suoi attuali documenti di riconoscimento, senza dovere dimostrare a un soggetto terzo di avere effettuato modificazioni dei caratteri sessuali e di possedere una documentazione sanitaria atta a supportare la sua richiesta.

Tale modello:

- realizzerebbe pienamente il diritto all'autodeterminazione in materia di identità di genere, quale diritto inviolabile della persona, senza sovraesporla ad una

¹⁵ E in effetti, se è vero che "il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato (...) individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere" (Corte cost., ord. n. 185/2017), è altrettanto vero che nel momento in cui siffatte intervenute modificazioni dei caratteri sessuali non sono più accertabili, perché non richiedibili, viene meno la necessità di affidare al giudice il suddetto compito di accertamento.

¹⁶ Allo stato, come si sottolineerà infra, l'ordinamento prevede che i nomi siano coerenti con il marcatore di genere: cfr. art. 35, D.P.R. 396/2000 8 "Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre". Tuttavia, possono esservi dei casi in cui la persona sia stata registrata alla nascita con un nome cd. neutro (ad es. Andea) e decida dunque di tenerlo, senza perciò essere costretta a effettuare un "cambio".

narrazione e/o rendicontazione del suo eventuale percorso esistenziale, psicologico, sanitario *etc.*;

- semplificherebbe e velocizzerebbe l'*iter*, riducendo altresì i costi emotivi ed economici per le persone trans (alleggerendo infine anche il carico di lavoro dei tribunali)¹⁷;
- completerebbe il percorso di de-patologizzazione dell'esperienza trans, avviato dalla stessa comunità psichiatrica e scientifica¹⁸;
- allineerebbe l'Italia a molti altri Paesi europei che hanno già optato per modelli elettivi/affermativi e per procedure amministrative basate sull'autodeterminazione, segnando un passo decisivo verso la piena tutela del diritto all'identità di genere.

Potrebbe, ad esempio, essere coerente con un modello fondato sull'autodeterminazione della persona istante immaginare l'allegazione all'istanza di una dichiarazione con cui il soggetto interessato non solo manifesta *la propria volontà libera, consapevole e non condizionata* di ottenere la rettificazione anagrafica del sesso e indica l'eventuale *nuovo prenome* scelto, ma dichiara altresì di affermare il genere di cui chiede il riconoscimento giuridico.

Ovviamente, si può lasciare libera la persona di allegare alla propria istanza qualsiasi documento che sia secondo lei utile a supportare la propria richiesta (se ad esempio la persona abbia effettuato interventi chirurgici di affermazione di genere sui caratteri sessuali secondari, ovvero abbia iniziato una terapia ormonale sostitutiva, ben potrà allegare documentazione atta a darne conto).

*

Questa costruzione, che si pone in linea con l'evoluzione dell'ordinamento in una prospettiva coerente con le coordinate costituzionali di riferimento, esclude chiaramente ogni ipotesi di potere amministrativo discrezionale o tecnico-discrezionale.

L'amministrazione non dovrebbe avere la competenza a valutare nel merito la sincerità o la fondatezza dell'affermazione: la responsabilità ricadrebbe infatti interamente sul dichiarante.

¹⁷ Come rilevato nelle linee guida WPATH, gli studi dimostrano che le persone TGD che riescono a cambiare i marcatori di genere sui documenti godono di una migliore salute mentale. Pertanto, un modello puramente amministrativo (come l'autodeterminazione) è coerente con gli obiettivi di salute e benessere promossi dai SoC 8.

¹⁸ Sul punto, di rilievo quanto affermato dalle linee guida SOC8, a mente delle quali: "In the International Classification of Diseases, Version 11 (ICD-11), the diagnostic manual of the World Health Organization (WHO, 2019b), the Gender Incongruence diagnosis is placed in a chapter on sexual health and focuses on the person's experienced identity and any need for gender-affirming treatment that might stem from that identity. Such developments, involving a depathologization (or more precisely a de-psychopathologization) of transgender identities, are fundamentally important on a number of grounds. In the field of health care, they may have helped support a care model that emphasizes patients' active participation in decision-making about their own health care, supported by primary health care professionals (HCPs) (Baleige et al., 2021). It is reasonable to suppose these developments may also promote more socially inclusive policies such as legislative reform regarding gender recognition that facilitates a rights-based approach, without imposing requirements for diagnosis, hormone therapy and/or surgery".

Questo segnerebbe il passaggio definitivo da un sistema di “accertamento” [Corte cost., 180/2017] a uno di mera “registrazione della volontà”, più adeguata alla proiezione dell’identità di genere nel prisma del “diritto ad autodeterminarsi in ordine all’identità di genere”, quale “elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (*art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU*)” (Corte cost. n. 221/2015).

Dopotutto, se è vero che - come affermato dalla Corte costituzionale - il diritto all’identità di genere integra un diritto fondamentale della persona, ne consegue che la sua attuazione non può essere subordinata a una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, ma deve essere garantita mediante un meccanismo che si limiti a recepire la dichiarazione dell’interessato, salvo il controllo della sussistenza dei presupposti formali previsti dalla legge.

Tale prospettiva si riverbera sul tipo di tutela giurisdizionale esperibile dalla persona istante nel caso in cui voglia stigmatizzare l’eventuale inerzia serbata dalla p.A. sulla richiesta di rettificazione, ovvero contestare un eventuale diniego opposto dall’amministrazione adita¹⁹.

*

Sull’amministrazione competente a ricevere e a evadere l’istanza

Vista l’opportunità di superare le attuali attribuzioni dell’autorità giudiziaria, si pone - in stretta consequenzialità - la necessità di esaminare le possibili opzioni per re-incardinare la competenza in capo all’autorità amministrativa.

La scelta dell’autorità amministrativa a cui affidare il procedimento è cruciale.

L’ufficiale di stato civile è, probabilmente, il livello di Governo che - in coerenza con il criterio di ripartizione discendente stabilito dall’art. 118 Cost. - meglio incarna e accentra le molteplici esigenze sottese all’adozione di un modello elettivo; ciò per più ordini di ragioni.

Innanzitutto, l’ufficiale di stato civile è l’organo preposto per legge alla tenuta, all’aggiornamento e alla certificazione dei registri dello stato civile, che costituiscono il nucleo della procedura. Del resto, oggi, la sentenza del tribunale ordina proprio a tale Ufficiale di effettuare la rettificazione. Quindi, attribuirgli la competenza primaria eliminerebbe un passaggio dell’attuale iter, in un’ottica di semplificazione e prossimità al cittadino.

¹⁹ Se si parte dall’assunto in base al quale l’istante vanta un diritto soggettivo alla rettificazione, va da sé ad esempio che: a) non potrà essere esperito il rito avverso il silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., in caso di inerzia del Comune; b) non potrà essere adito il giudice amministrativo per contestare l’invalidità dell’opposto diniego. Sul punto può comunque essere utile considerare l’art. 95 del DPR del 2000, a mente del quale chi intenda opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.

In secondo luogo, la rettificazione di genere attiene anzitutto all'identità personale e allo status civitatis, materie di competenza diretta degli uffici di stato civile.

Inoltre, il d.p.r. 396 del 2000 (come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) - che regola l'ordinamento dello stato civile - già prevede procedure di rettificazione e correzione degli atti, che, sebbene per finalità diverse, sono affidate in prima battuta all'ufficiale dello stato civile.

Un nuovo procedimento potrebbe inserirsi in questo quadro²⁰.

Infine, occorre tener conto dell'impatto che - sulla materia dell'aggiornamento del sesso assegnato alla nascita in senso coerente con l'identità di genere²¹ - sortisce il Reg. UE 679/2016. Tale articolato, a norma dell'art. 288 TFUE, "è *obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*", imponendo all'ordinamento nazionale di confrontarsi direttamente con le ricadute applicative delle disposizioni unionali. Secondo la Corte di Giustizia (sentenza 13 marzo 2025, C-247/2023, *Deldits*), il dato relativo il genere anagrafico non si distingue rispetto agli altri dati personali con riferimento all'obbligo di conformare il trattamento alle garanzie prescritte dal GDPR. La normativa europea responsabilizza per la gestione dei dati - ivi comprese le attività relative alla rettificazione dei dati inesatti e all'integrazione di quelli incompleti - il "titolare del trattamento", ovverosia la "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" (art. 3, comma 1, n. 8). Allo scopo di garantire la celerità ed efficienza delle procedure, il Regolamento impone infatti che le competenze relative all'amministrazione dei dati siano esercitate dall'articolazione organizzativa più prossima ai registri ove questi sono tenuti e/o archiviati. In proposito, considerato che una realistica attività di drafting normativo non può ambire all'integrale riscrittura dell'ordinamento civile, anagrafico, *etc.*, occorre prevedere delle linee di sviluppo che tengano in considerazione la coerenza con alcuni tratti fondamentali dell'impianto normativo vigente. In questa prospettiva, a norma dell'art. 6 della legge n. 1128/1954, l'ufficiale d'anagrafe recepisce le comunicazioni di competenza dell'ufficiale di stato civile a norma del d.P.R. n. 396/2000. Quest'ultimo è pertanto l'articolazione organizzativa dello Stato che, a norma dell'art. 16 GDPR, può essere ritenuto il destinatario degli obblighi elevati dalla normativa europea in capo al titolare del trattamento.

Meno indicata sembra invece l'ipotesi di prefigurare la competenza dell'ufficiale d'anagrafe *ex art.* 3 della legge n. 1228/1954, che - ai sensi del precedente art. 1 - è assegnatario di poteri di accertamento circoscritti alla "popolazione residente". Per quanto concerne invece i dati relativi all'identità delle persone fisiche, egli recepisce (a norma

²⁰ Non si ritiene applicabile l'art. 98, d.p.r. n. 396 del 2000, che disciplina la correzione degli errori materiali: vero è, infatti, che, nella sostanza, l'atto di nascita si può dire che contenga un "errore", giacché assegna alla persona nata un marcatore di genere che non è coerente con il genere affermato; tuttavia, da un punto di vista formale, l'atto di cui si chiede la modifica è corretto, posto che è stato redatto sulla scorta della regola secondo cui il marcatore di genere/sesso viene assegnato alla nascita sulla base dei genitali esterni.

²¹ Nel glossario delle SOC8, si legge che "SEX ASSIGNED AT BIRTH refers to a person's status as male, female, or intersex based on physical characteristics. Sex is usually assigned at birth based on appearance of the external genitalia. AFAB is an abbreviation for "assigned female at birth." AMAB is an abbreviation for "assigned male at birth".

dell'art. 6 della legge n. 1228/1954) i dati attestati nei registri dello stato civile, ai quali l'ordinamento riconosce la speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 451 cod. civ.

Si potrebbe valutare, in alternativa, la competenza del Prefetto, trattandosi di un organo dell'amministrazione statale periferica che può svolgere una funzione di garanzia in casi delicati, e al quale già è attribuita la competenza ad autorizzare la modifica del nome o del cognome. Tuttavia, l'attribuzione di una simile competenza al Prefetto, sulla falsariga di quanto disposto dagli artt. 89 ss. d.P.R. n. 396/2000 in materia di modifica del nome o del cognome, presenta alcuni rischi. Innanzitutto, rischia di burocratizzare eccessivamente il procedimento, allontanandolo dal principio di prossimità amministrativa derivante dall'art. 118 Cost. L'ufficiale di stato civile è, infatti, il Sindaco (ex art. 1, co 2, del DPR del 2000), mentre il Prefetto svolge - ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000 - funzioni tendenzialmente di vigilanza o implicanti l'esercizio di una più ampia discrezionalità di natura politico-amministrativa. Con riferimento al cambio del nome o del cognome, del resto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che "l'Amministrazione deve stabilire - nell'esercizio del potere discrezionale che le compete -, se l'interesse dell'istante (rappresentato e documentato da elementi probatori nella richiesta) possa ritenersi prevalente sull'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici" (così, *ex multis*, Cons. Stato, III, 8422/2023).

Del resto, deve osservarsi che, in linea generale, il ruolo del Prefetto è complessivamente più orientato alla pubblica sicurezza e al coordinamento degli uffici statali sul territorio, risultando meno pertinente per una questione intimamente legata alla persona.

Nel caso di specie, come rilevato, l'amministrazione adita non dovrebbe effettuare alcun tipo di scelta latamente discrezionale, dovendosi piuttosto limitare a registrare la volontà della persona istante: in analogia con quanto già avviene in Spagna (legge n. 4/2023) o in Argentina (legge n. 26.743/2012).

Infine, nulla pare osti a che il procedimento amministrativo si incardini presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza della persona richiedente.

*

La proposta di un procedimento amministrativo per la rettificazione di genere, incardinato presso l'ufficiale di stato civile e basato su un'autodichiarazione, potrebbe rappresentare l'approdo più naturale dell'evoluzione giuridica in materia.

Il procedimento, inoltre, dovrebbe essere ispirato ai principi di buona amministrazione, semplificazione, celerità e rispetto dell'autodeterminazione: la persona dovrebbe quindi essere messa nella condizione di inoltrare la propria richiesta anche in modalità telematica. La comparizione potrebbe, infatti, essere richiesta solamente in un momento successivo, non già ai fini valutativi, bensì quale momento di conferma consapevole della volontà espressa.

Più in particolare, sulla scorta di quanto maturato sul punto dall'esperienza spagnola, si può immaginare che l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza della persona interessata, ricevuta la richiesta, e verificatane - in un periodo di tempo prestabilito - la correttezza formale²², si debba preoccupare poi di informare la persona istante, prima di emanare l'atto con cui registra la sua volontà:

²² Ricevuta l'istanza, l'ufficiale dello stato civile ne prende formalmente in carico il contenuto e verifica: - l'identità del richiedente e la sua legittimazione; - la completezza e chiarezza della dichiarazione resa; - la

- degli effetti giuridici che la rettificazione anagrafica produrrà, anche con riferimento alla documentazione personale e ai rapporti con le pubbliche amministrazioni;

- del fatto che la legge le accorda un periodo di riflessione (prestabilito) decorso il quale, se riterrà, dovrà confermare espressamente la volontà di ottenere la suddetta rettificazione, mediante comparizione personale presso l'Ufficio di stato civile.

In questo periodo di riflessione, la persona avrà modo di considerare gli effetti che conseguiranno alla sua richiesta di rettificazione; e, se vorrà, potrà rivolgersi a un professionista della salute mentale. In questo modo, a) l'eventuale coinvolgimento di figure professionali qualificate resterebbe integralmente rimesso alla libera scelta dell'interessato e non si configurerebbe come presupposto o condizione per l'accoglimento dell'istanza; b) il ruolo dello psicologo non consisterebbe nell'accertare o validare l'identità di genere della persona, né nel pronunciarsi sulla "veridicità" della sua autodeterminazione (l'assunto di partenza deve essere, in senso affermativo, che qualora un individuo si definisca in termini non cisgender, tale autodeterminazione costituisce espressione legittima e sufficiente della costruzione del Sé; c) l'intervento psicologico non sarebbe funzionale a stabilire se una persona sia "davvero" trans, ma piuttosto ad accompagnarla nell'analisi della propria domanda e nella valutazione del significato che il percorso di affermazione di genere assume nella sua esperienza di vita (la valutazione, dunque, non verterebbe sull'identità in quanto tale, bensì sulla capacità della persona di articolare un racconto coerente e consapevole di sé, nonché sulla comprensione delle implicazioni - personali, relazionali e sociali - connesse all'eventuale percorso intrapreso).

Il possibile coinvolgimento di un professionista della salute mentale potrebbe essere espressamente annoverato dall'ufficiale di stato civile nella citata informativa resa alla persona istante all'esito dell'effettuato controllo formale della domanda, chiarendo che si tratta di un supporto facoltativo, finalizzato esclusivamente al benessere della persona e non a una validazione esterna dell'identità dichiarata (lo psicologo, in altri termini, svolgerebbe una funzione di supporto e di chiarificazione, utile a verificare se e in che misura la domanda di rettificazione proposta risponda effettivamente al benessere e all'interesse della persona)²³.

In tale configurazione, il procedimento amministrativo non si trasformerebbe in un luogo di controllo dell'identità, ma in uno strumento di adeguamento dell'ordinamento alla vita

sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti; - l'eventuale pendenza, presso il Tribunale territorialmente competente, di procedimenti non definiti concernenti la nomina di un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno; - la conformità del prenome prescelto alle regole dell'ordinamento in materia di attribuzione del nome.

²³ Resta inteso che la figura professionale a tal fine individuata (di cui la legge dovrebbe garantire l'accessibilità e la gratuità) dovrà possedere una formazione specialistica nell'ambito delle questioni concernenti l'identità di genere, posto che l'interlocuzione - del tutto facoltativa - del richiedente ha il solo scopo di favorire il benessere della persona. In questa fase, si potranno accertare, mediante testistica, eventuali condizioni psicopatologiche in cui la persona versa, che possono essere diagnosticate in terza persona alla luce di categorie nosografico-descrittive oggettivanti; ma, a meno che esse non spieghino altrimenti e nella sua totalità l'intenzione della persona di cambiare il proprio genere assegnato, esse non sono di per sé alternative all'identità di genere dichiarata né tantomeno ostative al diritto personale ad affermarla (come esplicitato nelle ultime linee guida WPATH).

della persona, nel pieno rispetto del diritto fondamentale all'identità personale e all'autodeterminazione.

NB: L'immaginata comparizione non servirà a verificare la "congruenza" estetica, comportamentale o corporea della persona rispetto al genere affermato, né costituirebbe un momento di scrutinio valutativo della identità. Essa assumerebbe, piuttosto, una funzione esclusivamente garantistica: assicurare che la volontà espressa sia attuale, libera e consapevole, segnalando così il passaggio dalla richiesta iniziale alla registrazione definitiva.

*

Una volta che la persona confermi di persona la propria volontà di procedere, l'ufficiale di stato civile, entro un termine indicato dalla legge - decorrente dal giorno della comparizione -, adatterà un atto col quale prenderà atto della volontà della persona di rettificare il proprio marcatore di genere e procederà, entro un termine altrettanto breve sempre stabilito dalla legge - decorrente dall'adozione del provvedimento di accoglimento e indicato nel provvedimento stesso -, all'annotazione della rettificazione a margine dell'atto di nascita.

Al fine di garantire l'effettività della rettificazione, e di evitare oneri ulteriori in capo all'interessato, l'atto è comunicato d'ufficio alle amministrazioni competenti per l'aggiornamento delle rispettive banche dati (Anagrafe del Comune di residenza, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), anche attraverso l'efficientamento dell'integrazione tra le banche dati informatiche²⁴.

*

Sulla scelta del prenome

La persona interessata ad affermare il proprio genere indica nella richiesta di rettificazione il prenome che vuole compaia sui nuovi documenti.

Sulla scorta del fatto che il diritto al nome è tutelato come "uno dei diritti inviolabili della persona" (art. 2 Cost.), la Corte di Cassazione ha stabilito che la persona ha diritto di scegliere un nuovo prenome, anche "del tutto diverso dal prenome precedente", e non necessariamente una mera "femminilizzazione" o "mascolinizzazione" di quello originario.

²⁴ L'informatizzazione della PA e l'interoperabilità di tutti i pubblici registri diviene a questo scopo essenziale al fine di garantire che - a seguito della modifica dei dati presso l'ufficio di stato civile - la persona possa vedere compiutamente aggiornata la proiezione della propria identità in ogni ambito della propria esistenza (enti di previdenza, fascicolo sanitario elettronico, patente di guida, casellario giudiziale) *etc.* Ciò vale anche al fine di una compiuta tutela delle esigenze di riservatezza, posto che la produzione di documentazione ufficiale dalla quale risulti una discrasia tra marcatore di genere assegnato alla nascita e quello attuale rende implicitamente noto un dato afferente alle categorie dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 679/2016, la cui circolazione e il cui trattamento sono connotati da particolari cautele di riservatezza. Resterà certamente da verificare come e in che termini si dovrà e potrà garantire la pubblicità, in questi casi.

Tuttavia, questo diritto non è illimitato. I limiti non sarebbero nuovi o discrezionali, ma quelli già previsti dall'ordinamento dello stato civile (d.p.r. 396/2000):

1. Corrispondenza al genere. Il nuovo prenome deve essere coerente con il genere di elezione.
2. Divieto di nomi ridicoli o vergognosi. L'ufficiale di stato civile può rifiutare nomi che violano il pubblico pudore o il decoro della persona.
3. Divieto di utilizzare il cognome come nome. Non è possibile scegliere come prenome il proprio cognome o quello di altri.
4. Divieto di nomi contrari all'ordine pubblico.

L'ufficiale dello stato civile, quindi, non eserciterebbe una discrezionalità sulla bellezza o adeguatezza del nome scelto, ma si limiterebbe a verificare, come già avviene in sede di registrazione anagrafica dei nuovi nati, il rispetto di questi limiti *oggettivi e preesistenti*, garantendo così un controllo di legalità senza invadere la sfera di autodeterminazione della persona.

Resta inteso che tale disciplina presuppone l'operatività di un sistema anagrafico strutturalmente fondato sul binarismo di genere: l'ordinamento dello stato civile continua a muoversi entro una logica dicotomica maschile/femminile, che non contempla - allo stato - il riconoscimento di identità non binarie.

E, dunque, anche se il procedimento amministrativo qui ipotizzato risulta, in linea di principio, accessibile a tutte le persone, anche a quelle non binarie, si scontra nondimeno con una realtà che finisce per riproporre, implicitamente, lo schema binario (non solo perché l'ordinamento italiano non prevede allo stato che possa essere affermato un genere differente da quello maschile/femminile²⁵, ma pure perché, come detto, richiede il requisito della "corrispondenza al sesso" del prenome indicato).

Si apre così una questione ulteriore, di ordine strutturale, che non attiene tanto al procedimento quanto al modello anagrafico sottostante: fintanto che il genere registrabile resta soltanto quello maschile-femminile, anche la scelta del prenome rimane inevitabilmente condizionata da tale assetto.

²⁵ Sul punto, è di recente intervenuta la Corte costituzionale, che, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente al riconoscimento delle identità non binarie, ha messo in luce alcuni vuoti di tutela che il mancato aggiornamento della legislazione rende particolarmente problematici. Viene in rilievo, in particolare, la "situazione di disagio significativa" che il soggetto non riconosciuto giuridicamente dall'ordinamento è costretto a sopportare quando ha la "percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile" e manifesta l'"esigenza di essere riconosciuto in una identità 'altra". La Consulta ha chiarito che tale situazione merita considerazione alla luce del "principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)". Ciò si riverbera, indirettamente sull'assenza di una disciplina giuridica volta ad assicurare adeguata tutela alla condizione del minore *intersex*, posto che l'ordinamento italiano forza il genitore all'obbligatoria scelta tra il sesso maschile e quello femminile al momento della registrazione anagrafica.

*

Sul ruolo del Pubblico Ministero

Come rilevato *retro*, il Pubblico Ministero è allo stato chiamato a partecipare al giudizio avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso (ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, in continuità con il previgente tenore dell'art. 2, comma 3, della legge n. 164/1982). L'intervento obbligatorio del PM è stabilito in attuazione dell'art. 70, n. 3, del c.p.c. (la sua eventuale omissione comporterà la nullità del giudizio - eventualmente rilevabile anche d'ufficio dal giudice).

La questione relativa alla partecipazione del P.M. nelle cause civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone (e, più in particolare qui, nelle "controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso") è ampiamente dibattuta - benché nel prisma di una tendenziale sfiducia - dalla dottrina processualcivilistica. Secondo la letteratura di settore, l'individuazione del Pubblico Ministero quale contraddittore necessario nel giudizio de quo ha rappresentato un presidio garantistico sostanzialmente poco incisivo, che apporta uno scarso contributo al contraddittorio giudiziale, non svolge - opportunamente - una propria istruttoria e, in prevalenza, si associa alle conclusioni dell'istante.

Come è stato evidenziato in dottrina, il ruolo del Pubblico Ministero nel giudizio in parola sarà prettamente quello di supervisionare li regolare dipanarsi del procedimento (così come, d'altro lato, il coniuge e i figli, laddove esistenti e ritualmente evocati in giudizio, parteciperanno al processo non già perché interessati ex art. 100 c.p.c. ad opporsi alla realizzazione del diritto al mutamento chirurgico e anagrafico di sesso di parte attrice, ma perché risulta inevitabilmente necessario renderli edotti dell'eventualità che tale mutamento venga disposto per via giudiziale, in quanto destinato a produrre effetti giuridici ridondanti nei loro rapporti giuridici con al parte attrice).

E allora ci si chiede: è ancora opportuno prevedere il coinvolgimento del PM?

Alcune esperienze straniere (come quella belga) prevedono un coinvolgimento del pubblico ministero in funzione di controllo antifrode; tuttavia, tali modelli sono stati oggetto di critiche per il rischio di reintrodurre, in forma surrettizia, un controllo discrezionale incompatibile con un sistema fondato sull'autodeterminazione.

Al fine di garantire (non tanto un controllo sulla scelta dei singoli, quanto più) la conservazione di un potere di vigilanza generale sugli atti di stato civile (anche proprio col fine di arginare il rischio che la procedura venga avviata da chi voglia utilizzare in modo distorto o abusivo il sistema) si potrebbe allora valutare l'opportunità di prevedere come necessaria la comunicazione (da parte dell'ufficio di stato civile alla Procura della Repubblica competente) del pervenimento della richiesta/dell'atto finale di registrazione della volontà adottato.

Il che appare coerente con l'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 296/2000, a mente del quale il Procuratore della Repubblica ha competenza generale al fine della proposizione del ricorso avverso l'inerzia, per la cancellazione o per il vaglio di legittimità di un atto dello stato civile.

In altre parole, se è vero che, come si è detto in dottrina, la ratio della disciplina attuale è da ravvisare nell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici - interesse pubblico che non può essere trascurato, giacché la rettificazione può determinare conseguenze estremamente rilevanti su numerosi rapporti e situazioni - è altrettanto vero che un sistema de-giurisdizionalizzato di tal tipo riesce comunque a garantire le esigenze di certezza delle relazioni giuridiche sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici, a maggior ragione se la scelta viene comunicata al PM, che continua così a rimanere custode dell'interesse pubblico alla certezza degli status personali (cui si correla l'affidamento dei terzi²⁶).

*

Sulla nuova richiesta di rettificazione

Un ulteriore profilo problematico concerne l'ammissibilità di una nuova richiesta di rettificazione del genere anagrafico, sia in senso "reversivo" (ritorno al genere precedentemente registrato), sia in senso "innovativo" (ulteriore modifica successiva alla prima)²⁷.

Allo stato, la giurisprudenza tende a muoversi entro una logica di sostanziale stabilità dell'accertamento giudiziale, mostrando cautela rispetto a ipotesi di reiterazione della richiesta di rettificazione; nondimeno, l'evoluzione del dibattito scientifico e delle linee guida internazionali in materia di identità di genere evidenzia al contrario come l'identità personale sia mutevole e non possa essere concepita quale dato ontologicamente fisso e immutabile²⁸.

Muovendo da tali premesse, in un modello amministrativo quale quello qui proposto, la nuova richiesta di rettificazione dovrebbe ritenersi in linea di principio ammissibile, in coerenza con il riconoscimento del diritto fondamentale all'identità personale e alla sua libera autodeterminazione. Negare in radice tale possibilità significherebbe, infatti, cristallizzare l'identità in una dimensione statica incompatibile con la sua natura dinamica e relazionale.

²⁶ Dopotutto, il profilo dell'affidamento dei terzi rispetto all'identità di genere della persona con cui questi vengono in contatto viene in rilievo anche in procedure avviate da persone non coniugate e senza figli, giacché si possono distinguere tre gruppi di terzi: i figli, il coniuge, e la generalità dei soggetti che per le ragioni più varie vengono in contatto - e instaurano un rapporto giuridicamente rilevante - con la persona che intenda affermare il proprio genere.

²⁷ Secondo le Linee guida SOC8: DETRANSITION "is a term sometimes used to describe an individual's retransition to the gender stereotypically associated with their sex assigned at birth". Invece, RETRANSITION "refers to second or subsequent gender transition whether by social, medical, or legal means. A retransition may be from one binary or nonbinary gender to another binary or nonbinary gender. People may retransition more than once. Retransition may occur for many reasons, including evolving gender identities, health concerns, family/societal concerns, and financial issues". Chiaramente, una modifica ulteriore rispetto alla prima è immaginabile in un sistema che superi il binarismo, giacché una nuova modifica, in sistemi binari, non può che coincidere con un ritorno all'assetto precedente.

²⁸ Come evidenziato dalle linee guida SOC8 "Some TGD adults may also experience a change in gender identity over time so that their needs for medical treatment evolve. This is a healthy and reasonable process for determining the most comfortable and congruent way of living, which is informed by the person's gender identity and the context of their life. This process of identity exploration should not necessarily be equated with regret, confusion, or poor decision-making because a TGD adult's gender identity may change without devaluing previous transition decisions."

Tuttavia, anche al fine di prevenire usi distorti o meramente opportunistici dell'istituto, potrebbe ipotizzarsi l'introduzione di diversi accorgimenti, come l'introduzione di un termine minimo di stabilità degli effetti. In particolare, anche sulla scorta di quanto hanno sul punto già previsto altri ordinamenti, si potrebbe prevedere che una nuova istanza: a) sia devoluta alla competenza del giudice, eventualmente nell'ambito della volontaria giurisdizione; b) non possa essere presentata prima del decorso di un congruo termine dalla precedente rettificazione (ad esempio, due o cinque anni), salvo circostanze eccezionali debitamente motivate. Tale meccanismo non inciderebbe sulla libertà di autodeterminazione, ma mirerebbe a scoraggiare decisioni impulsive o meramente opportunistiche²⁹.

*

Sull'importanza del linguaggio

Il dialogo interdisciplinare ha messo in luce un ulteriore profilo di criticità, legato al fatto che il *linguaggio utilizzato* dal diritto è spesso scorretto.

Molte delle espressioni ancora presenti nella legislazione e, soprattutto, fatte proprie dalla giurisprudenza - quali transessualismo, disforia di genere, cambio di sesso, nonché acronimi come MtoF o FtoM - sono oggi considerate superate e potenzialmente stigmatizzanti e offensive dalla comunità destinataria delle norme.

Eppure, le parole non sono mai neutre: esse contribuiscono a modellare l'esperienza giuridica delle persone e a incidere concretamente sulla loro vita. Un diritto che ambisca a tutelare effettivamente gli interessi di cui si fa portavoce non può, dunque, sottrarsi a una riflessione critica sul proprio lessico.

Come è stato autorevolmente evidenziato da esperti del settore, il linguaggio non si limita a descrivere la realtà, ma contribuisce a strutturare relazioni di potere e a rendere visibili - o invisibili - determinate soggettività. La lingua giuridica, in particolare, non è un mero strumento tecnico: essa seleziona ciò che è degno di essere nominato e, così facendo,

²⁹ Val la pena evidenziare che le più recenti riflessioni scientifiche - richiamate, tra l'altro, negli Standards of Care (SOC-8) - sottolineano che i percorsi di *detransition* o *retransition* sono statisticamente rari e che, quando si verificano, risultano frequentemente connessi a fattori esterni (stigma, pressione sociale, mancanza di supporto, difficoltà economiche o sanitarie), piuttosto che a un mutamento "improvviso" o irriflesso dell'identità di genere. Inoltre, viene evidenziato come l'evoluzione dell'identità nel tempo costituisca un processo possibile e fisiologico, che non implica necessariamente errore, confusione o cattiva valutazione iniziale, ma può rappresentare una diversa e successiva modalità di espressione del sé ("The decision to detransition appears to be rare. Estimates of the number of people who detransition due to a change in identity are likely to be overinflated due to research blending different cohorts. For example, detransition research cohorts often include TGD adults who chose to detransition because of a change in their identity as well as TGD adults who chose to detransition without a change in identity. While little research has been conducted to systematically examine variables that correlate with a TGD adult's decision to halt a transition process or to detransition, a recent study found the vast majority of TGD people who opted to detransition did so due to external factors, such as stigma and lack of social support and not because of changes in gender identity. TGD adults who have not experienced a change in identity may choose to halt transition or to detransition because of oppression, violence, and social/relational conflict, surgical complications, health concerns, physical contraindications, a lack of resources, or dissatisfaction with the results").

legittimato all'interno dell'ordinamento. Ciò che non viene nominato, al contrario, resta ai margini, come soggetto previsto rispetto al paradigma normativo dominante.

In questa prospettiva, appare particolarmente significativa l'assenza, nell'ordinamento italiano, di un espresso riferimento alle persone trans o transgender, perfino nella l. n. 164/1982, che pure costituisce il principale presidio normativo in materia. La disciplina vigente non nomina mai le soggettività transgender in quanto tali, ma si limita a evocare le "interventive modificazioni dei caratteri sessuali" e la "rettificazione di attribuzione di sesso".³⁰ Il focus normativo è posto sul "problema" da risolvere e sul meccanismo tecnico di adeguamento anagrafico, non sulla persona quale titolare di un diritto all'identità di genere.

Per questo, nel ripensare il procedimento di rettificazione anagrafica, appare essenziale che la riforma utilizzi un *linguaggio consapevole e aggiornato*, che *nomini espressamente le realtà* di cui si occupa. Nominare le persone trans in quanto tali - e, ove necessario, riconoscere anche le identità non binarie - non rappresenta un'operazione meramente simbolica, ma costituisce la condizione preliminare per la costruzione di un sistema di tutele coerente con il principio personalista di cui all'art. 2 Cost. e con l'eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.

In questa direzione, occorre altresì garantire un'adeguata formazione degli uffici pubblici chiamati a interfacciarsi con le persone che intendono chiedere la rettificazione anagrafica, affinché il linguaggio amministrativo e giudiziario non si traduca in un'ulteriore forma di esposizione, stigmatizzazione o invisibilizzazione.

*

Sui modelli giuridici comparati oggetto dell'analisi

Ai fini della ricerca, si sono presi in esame una pluralità di modelli giuridici, adottati dagli ordinamenti che hanno già sperimentato procedure non giurisdizionali di riconoscimento dell'identità di genere.

Il *modello spagnolo* è quello che è stato assunto come principale termine di riferimento. Il procedimento amministrativo di rettificazione anagrafica del sesso previsto dalla *ley* n. 4/2023 (c.d. *ley trans*) rappresenta un significativo punto di riferimento per il modello qui proposto, in quanto fondato su una concezione pienamente *autodeterminativa e demedicalizzata* del riconoscimento dell'identità di genere.

La richiesta di rettifica è presentata direttamente all'ufficiale dello stato civile competente, senza che sia richiesto alcun presupposto di natura medica, psicologica o chirurgica, né la produzione di documentazione medica o psicologica che attesti la discordanza tra l'identità percepita e il sesso attribuito alla nascita.

L'art. 44 della citata *ley trans*, in particolare, prevede la comparizione personale dell'interessato affinché manifesti all'ufficio di stato civile la volontà di procedere alla

³⁰ Proprio l'assenza di un espresso riferimento alle persone trans nella legge n. 164/1982 ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a interrogarsi sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, in particolare sulla possibilità che essa possa essere utilizzata anche da persone intersex, a fronte del silenzio normativo circa la specifica esperienza transgender. Tale incertezza conferma come la mancata nomina produce ricadute sistematiche rilevanti.

rettificazione e la scelta di un nuovo nome proprio, salvo che la persona desideri conservare quello in uso.

In tale contesto, il responsabile dell'ufficio informa la persona richiedente delle conseguenze giuridiche della sua scelta. L'istanza dev'essere necessariamente reiterata dall'interessato entro il termine massimo di tre mesi dalla comparizione iniziale, al fine di confermare l'univocità della sua decisione.

Elemento di particolare convergenza è la *centralità della dichiarazione dell'interessato*, quale unico fondamento della rettificazione, nonché la previsione di un *meccanismo di conferma della volontà* a distanza di tempo, che consente di coniugare il principio di autodeterminazione con un'esigenza di ponderazione e stabilità della scelta.

Il ruolo dell'ufficiale dello stato civile è limitato alla gestione procedimentale e alla verifica formale della documentazione, senza attribuzione di poteri valutativi sull'identità di genere dichiarata.

Nel complesso, il sistema spagnolo dimostra la praticabilità di un procedimento amministrativo snello, fondato sull'espressione della volontà individuale e compatibile con le esigenze di certezza degli status personali.

Anche *l'ordinamento belga*, tuttavia, prevede una procedura amministrativa e demedicalizzata per la rettificazione anagrafica del sesso, attivata mediante una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi all'ufficiale di stato civile, con cui si attesta il proprio stabile convincimento di appartenere a un genere diverso rispetto a quello registrato alla nascita.

Analogamente al modello proposto, la procedura si fonda sull'autodeterminazione della persona e prevede un *meccanismo di conferma temporale della volontà*, attraverso una seconda dichiarazione resa a distanza di alcuni mesi. L'art. 62.bis del Codice civile, modificato dal *Gender Recognition Act*, stabilisce che il soggetto maggiorenne interessato ad ottenere la rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico debba rendere una dichiarazione scritta presso l'ufficio di stato civile, nella quale dichiara il suo stabile convincimento di appartenere al genere opposto rispetto al sesso indicato nell'atto di nascita e la consapevolezza delle conseguenze che derivano dalla rettificazione del sesso anagrafico.

La richiesta deve essere notificata al Pubblico Ministero per l'espressione di un parere obbligatorio. Nei tre mesi successivi alla prima dichiarazione, il richiedente è chiamato a rendere una seconda dichiarazione, per ribadire l'univocità del proprio convincimento.

Il *coinvolgimento preventivo del pubblico ministero* costituisce una peculiarità del sistema belga e si caratterizza per la finalità di prevenire possibili frodi identitarie.

Anche *l'ordinamento tedesco* prevede una procedura amministrativa e demedicalizzata per la rettificazione anagrafica.

Il 1° novembre 2024 è entrata in vigore la legge denominata *Selbstbestimmungsgesetz* (SBGG), che ha introdotto una procedura amministrativa unificata per la modifica dell'indicazione di genere e del prenome nei registri dello stato civile. La nuova disciplina si applica a tutte le persone, siano esse trans, intersessuali o non binarie, ed è incardinata presso l'ufficiale dello stato civile competente.

La rettificazione si fonda esclusivamente su una dichiarazione personale dell'interessato, con la quale questi attesta che la modifica richiesta corrisponde alla propria identità di genere e dichiara di essere consapevole delle conseguenze giuridiche derivanti dalla registrazione. Non è richiesto alcun presupposto medico, psicologico o chirurgico.

Il legislatore tedesco ha, tuttavia, introdotto alcuni meccanismi di stabilizzazione procedimentale. In primo luogo, è previsto un termine di preavviso di tre mesi tra la dichiarazione iniziale e la formalizzazione della rettifica, configurabile quale periodo “di riflessione”. In secondo luogo, la legge stabilisce un periodo di “blocco” della durata di un anno, durante il quale non è consentito procedere a una nuova modifica dell’indicazione di genere.

Quanto alla scelta del nome, essa deve risultare coerente con il genere dichiarato, secondo la logica - ancora presente nel sistema anagrafico - di corrispondenza tra nome e genere registrato.

Il modello tedesco si caratterizza dunque per una piena demedicalizzazione del procedimento, temperata però dall’introduzione di limiti temporali volti a garantire stabilità agli status personali e certezza ai registri pubblici.

*

FOCUS

INTERVENTI CHIRURGICI DI AFFERMAZIONE DI GENERE E AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE

La citata legge n. 164 del 1982 non si è preoccupata soltanto di rendere possibile la rettificazione anagrafica del sesso, ma ha pure contestualmente legittimato gli interventi chirurgici di affermazione di genere sui caratteri sessuali primari: prima della legge, siffatti interventi erano infatti vietati, in Italia, in quanto demolitivi e per questo incidenti sull’integrità fisica (e dunque contrastanti con l’articolo 5 c.c., a mente del quale, “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all’ordine pubblico o al buon costume”).

La suddetta legge 164, fatta propria una concezione ampia di salute ex art. 32 Cost., legittima i suddetti interventi, riconoscendo così che il limite di cui all’art. 5 non opera, in questi casi, giacché le “modificazioni” sono atte ad assicurare il benessere psicofisico della persona che intenda effettuarle; e però, li assoggetta al previo scrutinio giudiziale, nel senso che stabilisce che chi voglia effettuarli deve necessariamente rivolgersi a un giudice per farsi autorizzare: anche in questo caso, serve quindi una sentenza di accoglimento del giudice civile, che, passata in giudicato, scrutini la domanda e la giudichi fondata (un tempo art. 4 della legge n. 164/1982, ora art. 31 del d.lgs. n.150/2011). Si riteneva, infatti, che - in virtù del limite di cui all’art. 5 cod. civ., che vieta “gli atti di disposizione del proprio corpo” che “cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica” - la persona *transgender* non avrebbe legalmente potuto esprimere un valido consenso all’escuzione dell’intervento chirurgico di conformazione degli organi genitali, a norma dell’art. 50 cod. pen.

L’autorizzazione giudiziaria dell’intervento chirurgico di conformazione dei caratteri sessuali primari trova ora fondamento nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011.

Sulla disposizione è di recente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 143/2024, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del suddetto articolo “nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo

stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.

In altre parole, il giudice non è oggi più legittimato a indagare i presupposti dell'intervento chirurgico di affermazione di genere (e la persona interessata a effettuare siffatti interventi non è più costretta a rivolgersi), in tutti i casi in cui l'intervento viene eseguito successivamente all'intervenuta rettificazione anagrafica.

L'evoluzione non è di poco conto: così facendo, infatti, la Corte costituzionale riconduce la pianificazione dell'intervento chirurgico di affermazione di genere (quantomeno in quei casi di rettificazione anagrafica chiesta e ottenuta) entro il perimetro dell'intimità della relazione di cura, sovvertendo l'impianto della legge n.164/1982 (che subordinava sempre i suddetti interventi a una supervisione “aggravata” da parte del Tribunale, quasi in funzione tutoria dell'autonomia del paziente). Rispetto all'impostazione legislativa tradizionale, la Corte dimostra così implicitamente che è possibile prescindere, senza gravi controindicazioni, da un controllo giudiziario sull'affermazione chirurgica del genere³¹.

Resta tuttavia necessaria l'autorizzazione nel caso in cui la persona intenda accedere alla chirurgia senza aver precedentemente promosso l'istanza di (ottenuto la) rettificazione anagrafica.

Questa opzione normativa, pur non esorbitando - secondo la Consulta - dalla discrezionalità del legislatore³², richiama un antico ed ormai desueto assetto di diritto sostanziale: l'evoluzione del concetto di salute -di cui si è detto- è infatti andata di pari passo con la progressiva valorizzazione del consenso, che costituisce il referente fondamentale delle decisioni esistenziali della persona³³.

³¹ La persona può effettuare l'intervento chirurgico di riassegnazione soltanto dopo essersi rivolta al Tribunale civile (benché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, indifferentemente con l'istanza di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 31). Il fatto che nel *petitum* il difensore possa esimersi dall'articolare l'istanza di autorizzazione, formulando solo quella di rettificazione, non muta sostanzialmente le aspettative della parte ricorrente. Nella giurisprudenza di merito stratificatasi dal 2015 al 2024, il giudizio di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico ex art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 si era già sostanzialmente “appiattito” sull'ordine di rettificazione anagrafica (di cui al successivo comma 5), rappresentandone – nella maggior parte della giurisprudenza edita – un mero e sbrigativo corollario. Anzi, la prassi dimostra che – per scrupolo difensivo e comprensibili ragioni di chiarezza – anche a seguito della sentenza n. 143/2024 le persone transgender continuano ad agire in giudizio cumulando entrambe le domande.

Tuttavia, dal punto di vista sistematico, la pronuncia ha smentito l'interpretazione della prevalente letteratura che – per effetto della rinnovata interpretazione del codice civile, alla luce dell'art. 32 Cost. – riteneva ormai inapplicabile l'art. 5 c.c. ai trattamenti chirurgici gender affirming, trattandosi di un atto sanitario intrinsecamente lecito (purché assistito dal consenso), nonché garantito dai LEA. Il divieto, infatti, pur non discendendo più dall'art. 5 cod. civ., è comunque deducibile, secondo la Corte, dalle norme di rito di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011.

³² Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici” (Corte cost. n. 143/2024).

³³ La legge del 1982 risale dopotutto a un periodo storico in cui l'obiettivo era quello di correlare in modo forte il dato anagrafico con la realtà biologica del soggetto, nel rispetto della definizione del concetto di “sesso”, ignorando (o facendolo coincidere con) la dimensione del genere.

Dal punto di vista giuridico, perciò, sembrano essersi almeno parzialmente attenuate le ragioni che, nell'intenzione del legislatore, avevano reso necessaria la configurazione della procedura giudiziaria speciale di autorizzazione di cui alla legge n. 164/1982, favorendo così la possibilità di ricondurre la legittimazione dell'intervento chirurgico *gender affirming* nel più generale alveo della legge n. 219/2017, che disciplina l'accesso ed il consenso ai trattamenti sanitari.

Si auspica quindi una progressiva convergenza dell'eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere verso la disciplina generale dell'attività medica e del rapporto medico-paziente, per un definitivo superamento della necessità di un preventivo vaglio giudiziario o amministrativo relativo all'identità anagrafica³⁴.

In questo modo, la chirurgia di genere potrà pure essere davvero completamente svincolata dal percorso di rettificazione anagrafica; e questa *separazione* tra percorso sanitario e percorso legale sembra essere l'esito più coerente con la progressiva affermazione del diritto all'autodeterminazione sia sul piano dell'identità personale sia su quello delle scelte terapeutiche.

³⁴ In linee guida SOC8: "Similar concerns may be present for TGD adults who wish to access surgical interventions. Each gender-affirming surgical intervention has specific risks and potentially unfavorable consequences (Bryson & Honig, 2019; Nassiri et al., 2020; Remington et al., 2018). However, intervention-specific risks associated with the presence of specific physical conditions have not been well researched. Thus, the kinds of medical concerns raised by TGD people during the assessment are typically no different from those of any other surgical candidate. Assess the capacity of the gender diverse and transgender adult to understand the effect of gender-affirming treatment on reproduction and explore reproductive options with the individual prior to the initiation of gender-affirming treatment. We recommend health care professionals should not make it mandatory for transgender and gender diverse people to undergo psychotherapy prior to the initiation of gender-affirming treatment, while acknowledging psychotherapy may be helpful for some transgender and gender diverse people. Infatti, "Although various modalities of psychotherapy may be beneficial for different reasons before, during, and after gender-affirming medical treatments and varying rates of desire for psychotherapy have been reported during different stages of transition (Mayer et al., 2019), a requirement for psychotherapy for initiating gender-affirming medical procedures has not been shown to be beneficial and may be a harmful barrier to care for those who do not need this type of treatment or who lack access to it. Quanto ai criteri per criteria for surgery: Gender incongruence is marked and sustained; Meets diagnostic criteria for gender incongruence prior to gender-affirming surgical intervention in regions where a diagnosis is necessary to access health care; Other possible causes of apparent gender incongruence have been identified and excluded; Mental health and physical conditions that could negatively impact the outcome of gender-affirming surgical intervention have been assessed, with risks and benefits have been discussed; Stable on their gender affirming hormonal treatment regime (which may include at least 6 months of hormone treatment or a longer period if required to achieve the desired surgical result, unless hormone therapy is either not desired or is medically contraindicated) (These were graded as suggested criteria)".

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ANGELINI C., *Transessualismo e identità di genere. la rettificazione del sesso fra diritti della persona e interesse pubblico*, in *Europa e diritto privato*, 1/17, par 7., 287 e ss.
- ATIENZA MACIAS E., *La protección jurídica de las personas trans a la luz del nuevo escenario normativo en españa*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 63 e ss.
- AZZARRI F., *Autorizzazione al trattamento chirurgico e riconoscimento delle identità non binarie nella procedura di rettificazione di sesso*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2025, 141 e ss.
- BIONDI P., CARAVÀ C., *Violenza struttruale e identitaria nelle procedure di rettifica anagrafica per perosne trans e non binarie*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- BORRELLI I., *Outlaw: le persone trans* come soggetto imprevisto nella lingua normativa italiana*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 45 e ss.
- BOSCHETTI B., voce "Anagrafe, stato civile e servizi elettorali", in B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI (a cura di), *Enciclopedia del diritto - Volume "Funzioni amministrative"*, Milano, 2022, 109 e ss.
- BOSCHETTI B.L., *Affermazione di genere e ufficio di stato civile. Questioni attuali e de jure condendo*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- BRONDI F., *I mezzi di prova nel procedimento di rettificazione anagrafica del sesso*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 167 e ss.
- BRONDI F., *I mezzi di prova nel procedimento di rettificazione anagrafica di sesso*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 167 e ss.
- BRONDI F., *Le policies aziendali in favore delle persone trans: benefici e criticità*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- BUSATTA L., *Diritti individuali e intervento pubblico nell'interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e soluzioni per la gestione del dibattito in una prospettiva comparata*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI, *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Napoli, 2016, 151 e ss.
- BUSATTA L., *Per la costruzione di un pluralismo sostenibile nel rapporto tra diritto e scienze della vita*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2016, 9 e ss.
- BUSATTA L., *La salute sostenibile*, Torino, 2018.
- BUSATTA L., *Forma di stato inclusiva e diritti elettorali*, in *Federalismi.it*, Osservatorio di diritto elettorale, 2025, 262 e ss.

-
- CALEMME F.E., *Il ruolo della psicologia nei percorsi di affermazione di genere: elemento patologizzante o possibile figura di sostegno?*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 349 e ss.
- CALEMME F.E., MALTEMPI L., *Commento al progetto TRANS: sostenere il benessere delle persone transgender e gender diverse attraverso la de-patologizzazione dei percorsi di affermazione di genere*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3/2024, 31 e ss.
- CANNOT P., *Symposium: New Belgian Gender Recognition Act: shouldn't self-determination also include non-binary people?*, in <https://blog-iacl-aids.org/blog/2018/6/3/new-belgian-gender-recognition-act-shouldnt-self-determination-also-include-non-binary-people>).
- CARDACI G., *Per un "giusto processo" di mutamento di sesso*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2015, 1459 e ss.
- CARDACI G., *Dal processo civile al procedimento amministrativo di riaccertamento del genere: verso una tutela rapida ed efficace del diritto all'identità personale della persona trans**, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 159 e ss.
- D'AMICO M., *Parole che separano: linguaggio, costituzione, diritti*, 2023.
- D'AMICO M., M.C. GRISOLIA, B. LIBERALI, *Questioni di genere: lecostituzionaliste a confronto con Gustavo Zagrebelsky*, Bologna, 2025.
- D'AMICO M., LIBERALI B., *Manuale di diritto delle donne*, MILANO, 2025.
- DALLA BALLA F., *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione di genere*, in *Biolaw Journal*, 2024, 57 e ss.
- DALLA BALLA F., *Novità e antichi spettri in materia di rettificazione anagrafica del sesso*, in *Corti supreme e salute*, 2025, 659 e ss.
- DALLA BALLA F., *Transizione di genere, basta un'istanza all'ufficiale di stato civile (ex art. 16 GDPR)?*, in *Oss. cost.*, 2025, 272 e ss.
- DE CUPIS A., voce *Corpo (atti di disposizione del proprio)*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1959, vol. IV, 854 e ss.
- DE ROSSA F., *L'iscrizione semplificata del cambiamento di sesso nel registro dello stato civile svizzero*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- DI GIOVANNI S., *Il diritto dei "nuovi diversi". Commenti a partire dalla sentenza n. 143 del 2024 della corte costituzionale*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025, 109 e ss.
- DOGLIOTTI M., *Persone fisiche. Capacità, status, diritti*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 2014.
- DOMENICI I., *L'autodeterminazione di genere nel diritto tedesco: dalla giurisprudenza costituzionale alla selbstbestimmungsgesetz*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.

-
- DONDÈ L., MALTEMPI L., *Cara giurisprudenza, hai bisogno della psicologia? Sì, di una psicologia “che si aggiorna”*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- FERRAJOLI L., *La democrazia attraverso i diritti*, Bari, 2013.
- FERRARI F., *Sul principio della cosiddetta «ragione più liquida»*, in *Judicium*, 29 aprile 2021.
- Ferraro L., *Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione ormai superata o ancora attuale?*, in *Questione giustizia*, 2/2016.
- G. CARDACI, *Per un “giusto processo” di mutamento di sesso*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (4)2015, 1459 e ss.
- G. MUSOLINO, *Il cognome dei figli. Istanze pubbliche, unità familiare ed eguaglianza sostanziale dei coniugi, elementi negoziali nel rapporto fra padre e madre*, in *Rivista del notariato*, 2023, 35 e ss.
- GEMMA G., *Sterilizzazione e diritti di libertà*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, n. 1977, 147 e ss.
- IZZI M.V., *L’autodeterminazione di genere in Belgio: spunti e brevi riflessioni a proposito del gender recognition act*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- LAMARQUE E., *Il volto costituzionale della famiglia, oggi*, in *Quad. cost.*, 2025, 702 e ss.
- LIBERALI B., *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell’identità di genere: il transessualismo e il non binarismo fra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in *Biolaw Journal*, 2024, 1 e ss.
- LIBERALI B., *Diritto alla salute e transgenderismo: fra identità personale, dimensione relazionale e istanza genitoriale*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 207 e ss.
- LORENZETTI A., *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quad. cost.*, 2015, 1006 e ss.
- LORENZETTI A., *Lo statuto giuridico della persona transgenere in Italia*, in I. CORTI, N. MATTUCCI (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto e della politica*, Canterano, 2019, 141 e ss.
- MAGLIARI A., *Identità di genere e percorsi di autodeterminazione: dal processo al procedimento?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3/2024, 51 e ss.
- MALTEMPI L., *“Etichette narrative”, psicologia e giurisprudenza: un’integrazione necessaria ai diritti fondamentali delle persone con varianza di genere*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 361 e ss.
- MASONI R., *Il corpo umano tra diritto e medicina*, Milano, 2020.
- MINGARDO G., *Il diritto vissuto per il riconoscimento dell’identità di genere*, in *Biolaw Journal*, 2024, 3, 87 e ss.
- MORTATI C., *La tutela della salute nella Costituzione italiana*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1961, 1 e ss.
- MUSOLINO G., *Il cognome dei figli. Istanze pubbliche, unità familiare ed eguaglianza sostanziale dei coniugi, elementi negoziali nel rapporto fra padre e madre*, in *Rivista del notariato*, 2023, 35 e ss.
- NASCOSI A., *Profili processuali del procedimento di rettificazione dell’attribuzione di sesso nel sistema francese*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.

-
- PALERMO FABRIS E., *Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale*, Padova, 2000.
- PALMERI G., *Il cambiamento di sesso*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, Milano, 2011, 729 e ss.
- PARIGIANI R., *Corpi e parole nelle previsioni normative sul riconoscimento delle identità trans*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 53 e ss.
- PARIGIANI R., *Corpi, prassi e pratiche alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3/2024, 35 e ss.
- PARIGIANI R., *Corpi, prassi e pratiche alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3/2024, 35 e ss.
- PARIGIANI R., *Il diritto al compimento degli interventi chirurgici di affermazione di genere dopo la pronuncia n. 143/2024 della Corte costituzionale: prime riflessioni alla luce delle pronunce di merito*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025, 231 e ss.
- PEDRAZZI C., voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Encl. dir.*, Milano, 1961, vol. IX, 140 e ss.
- PEZZINI B., *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in *GenIUS*, 2025, 2 e ss.
- PORTOLANI D., *Considerazioni in merito al ruolo del professionista di salute mentale nel processo di "rettificazione anagrafica del sesso" in Italia*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, in corso di pubblicazione.
- POSTERARO N., *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti slla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Riv. it. di med. leg. e del diritto in campo san.*, 2017, 1349 e ss.
- POSTERARO N., *Il diritto alla salute delle persone transessuali e la rettificazione chirurgica del sesso biologico: problemi pratici*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2017, 1085 e ss.
- POSTERARO N., *Corte costituzionale, identità non binarie e affermazione di genere*, in *Il Mulino*, 2024, online: <https://www.rivistailmulino.it/a/corte-costituzionale-identit-non-binarie-e-affermazione-di-genere>.
- POSTERARO N., *Persone, diritto e parole*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 265 e ss.
- POSTERARO N., BUSATTA L., MAGLIARI A., *Il primo anno di ricerca del progetto T.R.A.N.S.*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 167 e ss.
- POSTERARO N., PROVENZANO P. (a cura di), *I principi e le regole dell'azione amministrativa*, Napoli, 2025.
- ROMBOLI R., *Art. 5 - Atti di disposizione del proprio corpo*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1988, 225 e ss.
- SALARIS M.G., *Corpo umano e diritto civile*, Milano, 2007.

-
- SALAZAR L., *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, 53 e ss.
- SANDULLI M.A., *Brevi considerazioni sulla discrezionalità amministrativa*, in SANDULLI M.A. (a cura di), *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Milano, 2023.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962.
- SANTOSUOSSO A., *Dalla salute pubblica all'autodeterminazione: il percorso del diritto alla salute*, in A. SANTOSUOSSO, M. BARNI, *Medicina e diritto*, Milano, 1995, 95 e ss.
- SIMONCINI A., LONGO E., *Art. 32*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 655 e ss.
- STRACQUALURSI E., *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale, modelli e proposte di degiurisdizionalizzazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2025, 111 e ss.
- VISCONTI A.C., *Tertium non datur? identità di genere tra (non) binarismo e accesso alla chirurgia di affermazione di genere. Considerazioni a partire dalla sentenza n. 143/2024 della corte costituzionale*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, Napoli, 2025, 283 e ss.
- WIDMANN P., *Il procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso dopo la riforma Cartabia: cenni introduttivi*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 155 e ss.